

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Convalidamento delle elezioni del primo collegio di Napoli, Viano, Brindisi e Cerignola — Annullamento di quella di Casalmaggiore. = Incidente sull'ordine del giorno. = Annunzio d'interpellanza del deputato Robecchi Giuseppe circa le somministranze fatte dai comuni all'esercito. = Relazione sul disegno di legge proposto dal deputato Pasini per l'esame dei progetti di legge portanti maggiori spese. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per la perequazione provvisoria dell'imposta fondiaria — Il regio commissario Rabbini termina il suo discorso in favore del medesimo — Discorso del deputato Busacca intorno al progetto. = Annunzio d'interpellanza del deputato Boiella sul catasto stabile.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9715. Liberatori Angelo, oriundo di Monte San Savino, già guardafili alla stazione telegrafica di Fratta (ora Umbertide), cieco in seguito di disagi affrontati in 28 anni di servizio, e colla moglie d'anni 72 ed inferma, si lagna d'essere stato licenziato con 130 lire di gratificazione per una volta tanto, e supplica la Camera a voler prendere in considerazione la misera di lui condizione, invitando il ministro a concedergli la finora negatagli pensione.

9716. La Giunta municipale d'Alba rinnova alla Camera le istanze fatte con altra petizione, perchè non voglia approvare il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria senza introdurre modificazioni atte a renderlo meno gravoso per quella città.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Vennero presentati i seguenti omaggi: Dalla tipografia del *Diritto* — Opuscolo intitolato: *Dei consorzi e specialmente di quello di medicina*, copia una.

Dalla direzione del banco di Napoli — *Relazione circa i mezzi per la conversione delle monete*, copie 2.

**COPPINO.** Prego l'onorevole presidente a voler interrogare la Camera perchè sia mandata d'urgenza la petizione stata sporta dal municipio d'Alba sopra la legge di conguaglio, alla Commissione incaricata di riferire sul progetto medesimo.

**PRESIDENTE.** Siccome questa petizione è devoluta di diritto a quella Commissione, così sarà ad essa immediatamente trasmessa.

**TORRE** presta giuramento.

### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** Essendovi alcune elezioni a riferire, do la parola ai relatori.

Il deputato Cavallini, relatore dell'ufficio I, ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI**, relatore. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione del primo collegio di Napoli nella persona del generale Garibaldi.

Elettori iscritti 885; votarono elettori 321. Il generale Garibaldi ebbe voti 231; il signor Giuseppe Colonna voti 81; gli altri voti andarono dispersi.

Si procedette alla seconda votazione, perchè nessuno dei candidati ottenne la maggioranza prescritta dalla legge. I votanti furono in numero di 309; al generale Garibaldi furono dati voti 281, al signor Colonna voti 21; gli altri furono dichiarati nulli. Il generale Garibaldi venne quindi dichiarato deputato.

Le operazioni furono regolari, e l'ufficio I vi propone la convalidazione dell'elezione fatta dal primo collegio di Napoli nella persona del generale Garibaldi. (È approvata).

Collegio di Diano.

Gli elettori iscritti sono 458; votarono 254.

Il signor Civita Emilio ebbe voti 130; il signor Martina Giovanni voti 51; gli altri andarono dispersi o vennero dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, si procedette ad una se-

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

conda votazione fra i due che riportarono maggiori voti.

Votarono nel ballottaggio elettori 226. il signor Civita Emilio ebbe voti 118; il signor Matina 105; quindi il signor Civita Emilio venne proclamato deputato.

Le operazioni di quest'elezione sono egualmente regolari, se non che occorre appena di far presente, come nel ballottaggio siano stati dichiarati nulli tre bollettini.

L'ufficio fu unanime nel riconoscere, che sopra un bollettino nulla aveva a ridirsi, poichè evidentemente non si potè comprendere qual nome fosse quello che si era voluto scrivere.

Lo stesso non è degli altri due bollettini, poichè risultò chiaramente scritto in uno di essi il nome di Matina, e nell'altro di Matina Giovanni egualmente. Parve quindi certo all'ufficio, che essendo abbastanza specificato il nome del signor Matina, i due uffici delle due sezioni secondarie, (poichè questo fatto si verificò tanto in una come nell'altra delle due sezioni secondarie) avessero dovuto attribuire i due voti al signor Matina, mentre invece li dichiararono nulli.

Si fa menzione di questa circostanza perchè è desiderabile che gli uffici si attengano al prescritto della legge, la quale, naturalmente, quando si tratta di ballottaggio, richiede soltanto la semplice indicazione dei due candidati, e ciò per allontanare anche l'ombra di dubbio che l'ufficio si mostri più benevolo all'uno che all'altro.

Siccome però anche attribuendo questi due bollettini al signor Matina, al signor Civita Emilio rimarrebbe sempre la superiorità di 11 voti sopra il suo competitore, egli è perciò che l'ufficio si limita soltanto ad accennare questa circostanza a norma degli altri uffici elettorali in avvenire, e vi propone la convalidazione dell'elezione del collegio di Diano nella persona del signor Civita Emilio.

(La Camera approva).

**MASSARI, relatore.** Ho il mandato di riferire sull'elezione del collegio di Brindisi.

Questo collegio consta di cinque sezioni. Gli elettori iscritti ammontano a 949. Votarono nel primo scrutinio 466. I loro voti si ripartirono nel modo seguente: al signor Brunetti Gaetano 316; al signor D'Amico Edoardo 137. Andarono dispersi 11 voti. Ne furono annullati 2. Nessuno dei candidati avendo ottenuto a maggioranza prescritta dalla legge, si addivenne allo scrutinio di ballottaggio, al quale presero parte 590 elettori. In questo scrutinio di ballottaggio il signor Gaetano Brunetti ottenne voti 376, il signor D'Amico Edoardo 213, dimodochè il signor Gaetano Brunetti fu proclamato deputato.

Ai processi verbali dello scrutinio di ballottaggio, e precisamente a quello che concerne le operazioni della sezione di Ceglie sono annesse due schede, le quali portano il nome, una del signor Francesco Brunetti e l'altra del signor Salvatore Brunetti.

L'ufficio elettorale considerando che si trattava di ballottaggio computò questi due voti al candidato eletto, ma quand'anche si volesse trovare che l'ufficio abbia male adoperato, siccome la maggioranza conseguita dal signor Brunetti non ne verrebbe alterata, così non si potrebbe rilevare in questo fatto alcuna irregolarità; l'ufficio quindi è stato di parere che la Camera dovesse pronunciare la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata).

**HERTEA, relatore.** Ho mandato di riferire alla Camera il voto dell'ufficio III sull'elezione del collegio elettorale di Casalmaggiore, il quale proclamava deputato il generale Garibaldi.

Quattro sono le sezioni che compongono questo collegio, due cioè di Casalmaggiore e due di Viadana; 1084 sono gl'iscritti.

Al primo scrutinio votarono 615, ed i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al generale Garibaldi 270; all'ingegnere Alberto Cavalletto 324; voti dispersi 9, voti nulli 12.

Nessuno dei due candidati avendo riportato il numero prescritto dalla legge, si fece luogo al ballottaggio, tra il generale Garibaldi e l'ingegnere Cavalletto; 373 diedero il voto al generale Garibaldi; 371 all'ingegnere Cavalletto.

Il generale Garibaldi avendo riportata la maggioranza di due voti fu proclamato deputato.

La minima differenza esistente tra i due candidati impose necessariamente all'ufficio il dovere di esaminare con ispeciale accuratezza gli atti del processo elettorale; dal qual esame quattro furono le osservazioni di fatto che emersero in ordine a quest'elezione.

La prima si fu che nella prima sezione di Casalmaggiore un elettore essendo arrivato dopo che il presidente dell'ufficio provvisorio aveva chiusa la votazione per la formazione dell'ufficio definitivo, protestò perchè, nonostante che fossero appena suonate le ore 9 1/2, già si fosse chiusa quella votazione.

Nella stessa sezione alcuni elettori contestarono sull'applicazione di quattro schede, se cioè le medesime portassero una sufficiente indicazione per l'ingegnere Alberto Cavalletto.

Nel secondo scrutinio poi accaddero due fatti di non poca importanza.

Un elettore s'introdusse nella prima sezione di Casalmaggiore, e fu ammesso perchè venne scambiato col Mussi Lazzaro che era iscritto.

Finalmente l'ultima osservazione che occorre al vostro ufficio di fare in ordine a questa elezione riguarda due schede che caddero in contestazione nella seconda sezione di Casalmaggiore e nel secondo scrutinio. L'ufficio prese ad esaminare la portata di queste quattro irregolarità, se così vogliansi chiamare, dalle quali era affetta questa elezione; appena occorre di osservare che non credette di tener conto della prima, che, cioè, si fosse più o meno presto chiuso l'ufficio provvisorio nella prima sezione, dappoichè la legge non fissa alcun

termine prima del quale non debba costituirsi l'ufficio definitivo, ma la legge dichiarò in termini espliciti che appena terminato l'appello per l'ufficio definitivo e questo costituito debba procedere al compito suo.

Così pure non ebbe a fermarsi gran fatto l'ufficio III all'applicazione delle quattro schede che erano cadute in contestazione nel primo scrutinio, dappoichè la differenza tra i due candidati non era grande, e si avvertì che, si applicassero o non queste quattro schede all'ingegnere Cavalletto, era pur sempre necessario il ballottaggio, come ebbe luogo.

Più grave sembrava che fosse la introduzione nella sala elettorale del Mussi Luigi non elettore; ma considerando poi che comunque si volesse applicare o detrarre il voto di questo Mussi, rimaneva sempre almeno la differenza di un voto tra il generale Garibaldi e l'ingegnere Cavalletto; l'ufficio sospese di pronunciare per un momento sulla definitiva portata di questo fatto.

La quale portata poi divenne grandissima allorchè l'ufficio si fece ad esaminare se fosse stato esatto il giudizio della seconda sezione di Casalmaggiore in ordine all'applicazione di due schede state annullate come non portanti sufficiente indicazione, e perciò detratte dal computo dei voti dell'ingegnere Cavalletto.

Ecco in quali termini si esprime il processo verbale:

« Essendosi osservato che due schede non presentavano precisa indicazione intorno all'eletto e proposta la discussione sulla loro attendibilità o meno, furono dall'ufficio respinte. Una perchè indicante ingegnere conte Cavalletti, con voti quattro contro uno. L'altra ad unanimità fu dichiarata inammissibile.

« Ad ogni modo appostevi le firme dell'ufficio vengono unite al presente verbale. »

La Camera comprende immediatamente come dalla applicazione o non di queste due schede all'ingegnere Cavalletto e dal valore che si attribuisca al voto dato a quel Mussi Luigi, di cui ho dianzi parlato, si alteri il risultato della votazione.

L'ufficio adunque considerando in fatto che queste due schede erano state argomento di contestazione nell'ufficio elettorale, ritenendo in diritto che alla Camera spetta di portare il suo ultimo e definitivo giudizio sulla contestazione nata in seno degli uffizi elettorali, l'ufficio vostro, dico, prese a fare l'ispezione materiale di queste due schede per formarsi un criterio, se nell'intenzione presunta di coloro che ebbero a presentarsi all'ufficio di Casalmaggiore, dovessero porgere sì o no una sufficiente indicazione della persona eligenda.

A questo riguardo non potè sfuggire al vostro ufficio l'osservazione essenziale che trattandosi di ballottaggio doveva essere assai meno rigoroso l'apprezzamento delle indicazioni dalle quali si dovesse argomentare del voto, inquantochè non essendovi in confronto nel ballottaggio se non due distinti cognomi, aventi una desinenza abbastanza differente

come quelli del generale Garibaldi e dell'ingegnere Alberto Cavalletto, quand'anche per avventura quelle indicazioni non fossero tali che rappresentassero identicamente le persone nelle loro singole qualificazioni, purchè, però, nell'intimo convincimento dei componenti l'ufficio della Camera si fosse radicata la idea che quegli elettori avessero propriamente voluto dare il voto all'ingegnere Cavalletto, si dovessero le relative schede considerare come contenenti sufficiente indicazione.

Ma a questo riguardo poco valeva il ragionare. Si venne quindi al partito di far passare sotto l'ispezione oculare di tutti i componenti l'ufficio quelle due schede affinchè ciascuno potesse formarsi un criterio definitivo, e quando ciascuno ebbe avuto sott'occhio le schede si venne a votazione sull'applicazione delle medesime, epperchè si mise ai voti se nè l'una nè l'altra di tali schede si dovessero computare all'ingegnere Cavalletto, o l'una soltanto e l'altra no, ovvero entrambe, e secondo che sarebbe stata decisa questa questione preliminare, si ritenne che avrebbe da modificarsi il giudizio dell'ufficio in ordine alla questione definitiva.

L'ufficio, mi affretto a dirlo, alla maggioranza d'un solo voto dichiarò che l'ufficio elettorale della sezione di Casalmaggiore aveva pronunciato meno esattamente, e stando anche ai precedenti di questa Camera in relazione al minor rigore che si esige allorchè si tratta di ballottaggio, riconobbe che queste due schede dovevano applicarsi entrambe all'ingegnere Cavalletto. Quattro membri dell'ufficio votarono perchè nessuna delle due schede fosse confermata valida; due, nel senso che una almeno delle due schede fosse riconosciuta valevole.

Io non mi fermerò a dire quale sarebbe stata la conseguenza legale quando il voto dell'ufficio ne avesse annullata una e conservata l'altra. Ora intanto riteniamo il risultato definitivo del voto stesso, ed esaminiamo quale debba essere la conseguenza, la quale, lo dichiaro sin d'ora, nel concetto dell'ufficio stesso porta l'annullamento dell'elezione; perciocchè, applicando questi due voti all'ingegner Cavalletto, ci troviamo a parità di voti, ed in tal caso dovrebbe trionfare il maggiore d'età fra i candidati.

Ma la Camera non ha da entrare in questo esame, perchè bisogna prima tornare alla quistione, alla quale già ebbi l'onore di accennare, cioè al voto dato dal Mussi Luigi che non era elettore.

Ecco come si esprime il verbale della sezione principale di Casalmaggiore:

« Osservasi qui che, ritenendo di essere elettore per avere il prescritto censo e per aver ricevuto un programma elettorale, introducevasi nella sala dell'adunanza il signor Mussi Luigi, il quale faceva la propria scheda, essendo dal segretario stato scambiato coll'iscritto Mussi Lazzaro. Scopertosi l'errore dal sacerdote Radini, non si potè ritirare la scheda perchè già gettata nell'urna.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

Dunque dal momento che non si può tener conto del voto del Mussi Luigi, e che rimane incerto a chi il medesimo sia stato dato, noi ci troviamo in uno stato d'incertezza che rende impossibile di determinare quale dei due candidati debba avere la preferenza. Di fronte a questi risultamenti l'ufficio terzo mi diede il mandato di proporvi, come ho l'onore di proporre, l'annullamento dell'elezione di Casalmaggiore.

(L'elezione è annullata.)

**BERTI DOMENICO**, *relatore*. Collegio di Cerignola. Questo collegio consta di cinque sezioni.

Il numero degli elettori è di 937. Si sono presentati alla prima votazione 464 elettori. Il signor Vecchi Augusto ha ottenuto 306 voti, il signor Staffa Scipione 81, il generale Emilio Pallavicino 49, i voti dispersi furono 28. Non essendosi ottenuto da nessuno il numero sufficiente di voti, si passò al ballottaggio.

Nel ballottaggio intervennero 516 elettori; il signor Vecchi Augusto ottenne 308 voti, il signor Staffa Scipione 206. Venne dunque proclamato a deputato il signor Vecchi Augusto.

Le operazioni si compierono tutte regolarmente; solo si trova nelle carte una protesta del presidente dell'ufficio di Trinitapoli, nella quale si allega motivo d'invalidare l'elezione, nel fatto che la votazione di una delle sezioni, cioè della sezione di Ortanova, ebbe luogo senza che fossero mandate le liste elettorali da due frazioni di questa sezione.

L'ufficio è d'avviso che se la mancanza di quelle liste elettorali avesse potuto in qualche parte mutare la maggioranza, certo l'elezione non si dovrebbe approvare; ma avendo preso ad esame il numero degli elettori, e notato che anche attribuendo al secondo fra i candidati il numero di voti portato da queste due frazioni, questo numero non altererebbe per nulla la maggioranza, per conseguenza l'ufficio è d'avviso che si debba approvare l'elezione del signor Vecchi Augusto a deputato di Cerignola.

(La Camera approva.)

**INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.**

**PRESIDENTE.** Fra le leggi più importanti le quali verranno messe all'ordine del giorno dopo la discussione della legge che oggi ci occupa, sono certamente quella sul contenzioso amministrativo e quella sull'amministrazione provinciale e comunale. Anzi la Camera ieri, in occasione della proposta di legge Crispi e Petruccelli, ben saviamente dimostrò desiderare che la discussione della legge sul contenzioso amministrativo precedesse quella dell'amministrazione provinciale e comunale.

Quindi io pregherei vivamente la Commissione, incaricata dello studio di questa legge, di voler al più presto possibile nominare il relatore, onde possa la

legge stessa esser messa all'ordine del giorno sì tosto terminata la discussione presente.

**BOGGIO.** Domando la parola.

Io mi rimetto intieramente a ciò che dichiara il signor presidente, ma bramerei di sapere, come mi pare d'aver udito dire, se la Camera abbia già deliberato...

**PRESIDENTE.** Non ha deliberato, ne ha manifestato, secondò che mi parve, il desiderio.

**BOGGIO.** Io vorrei rassegnare questa semplice osservazione

Uno dei punti contestati della legge sulla imposta fondiaria si riferisce a quella disuguaglianza che ancora rimane per causa appunto di spese afferenti all'ordine provinciale e comunale. Mi sembra che se la Camera decidesse che dopo la legge di conguaglio, prima d'ogni altra, si discuta la legge comunale e provinciale, si guadagnerebbe qualche cosa anche nell'ulteriore andamento della legge sull'imposta fondiaria.

Egli è perciò ch'io esprimerei il desiderio che per la connessione più immediata che vi ha tra la legge fondiaria e la legge comunale e provinciale, sia questa da farsi precedere alla legge sul contenzioso amministrativo.

**PRESIDENTE.** Ad ogni modo, importa che queste due leggi siano entrambe in pronto; una lo è di già, quella cioè sull'amministrazione provinciale e comunale; l'altra, quella vale a dire sul contenzioso amministrativo, non lo è ancora; prego quindi la Commissione di fare che la relazione altresì di questa sia presentata il più presto possibile, e senza fallo prima che sia terminata l'odierna discussione sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Il signor ministro dell'interno ha la parola.

**PERUZZI**, *ministro per l'interno*. Devo dire che la legge sul contenzioso amministrativo è stata alquanto ritardata a motivo della malattia del presidente della Commissione incaricata di farne esame, l'onorevole Borgatti, e dell'assenza di alcuni dei membri della Commissione stessa, specialmente degli onorevoli De Donno e Giacchi.

Io ho avuto l'onore di avere già una conferenza col presidente della Commissione, e ne devo aver una anche domani, e so che è di lui intenzione di spingere colla maggior alacrità i lavori, tanto che confido che la relazione possa fra non molto essere presentata.

Io concordo pienamente coll'onorevole Boggio intorno all'urgenza di votare la legge comunale e provinciale subito dopo la legge attualmente in discussione; se non che credo che l'onorevole Boggio non sarebbe dispiacente se per pochi giorni questa legge sul contenzioso amministrativo...

*Voci a sinistra.* Più forte!

**PERUZZI**, *ministro per l'interno*. Parlo come posso.

Debbo dunque dire che se la legge sul contenzioso amministrativo darà luogo a discussioni, queste si faranno specialmente sul principio che la informa.

Amnesso il principio dalla Camera, come spero che lo sarà, credo che gli articoli di questa legge, che non sono molti, non daranno luogo a lunghi dibattimenti. Sarebbe dunque, secondo me, molto importante che la legge sul contenzioso amministrativo fosse discussa prima della legge comunale e provinciale, perchè la discussione di quest'ultima legge ne sarebbe grandemente avvantaggiata.

Dirò di più: si potrebbe in questo caso discutere tutta intera la legge comunale e provinciale, laddove, se non precedesse la votazione sulla legge del contenzioso amministrativo, bisognerebbe sospendere ogni deliberazione sul titolo primo della legge comunale, essendovi la questione dei Consigli di prefettura, che dovrebbe rimanere necessariamente insoluta.

Egli è per questo motivo che se la legge sul contenzioso amministrativo non sarà pronta, io credo che la Camera farà opera utilissima, intraprendendo la discussione della legge comunale e provinciale immediatamente dopo la votazione della legge attuale; ma se la legge sul contenzioso amministrativo sarà pronta, il breve ritardo che cagionerebbe la precedenza che fosse accordata a questa legge, sarebbe a parer mio grandemente compensato dalla maggior prontezza e dalla maggior efficacia delle deliberazioni della Camera intorno alla legge comunale e provinciale.

**BOGGIO.** Dopo queste dichiarazioni io non insisto ulteriormente, massime che se vi ha alcuno che desidera che la legge sul contenzioso amministrativo sia prontamente votata, io sono certamente quello.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO RO-  
BECCHI SULLE SOMMINISTRANZE FATTE DAI CO-  
MUNI ALL'ESERCITO.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Robecchi Giuseppe desidererebbe interpellare l'onorevole ministro dell'interno relativamente alla legge sulle somministranze fatte dai comuni all'esercito. Invito il signor ministro dell'interno a dire se e quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Siccome io presumo che quest'interpellanza non darà luogo a discussione di sorta, se la Camera lo crede, si potrebbe fare in principio di una delle tornate della prossima settimana.

**ROBECCHI GIUSEPPE.** Se la Camera lo acconsente, questa interpellanza potrebbe essere posta all'ordine del giorno per il principio della seduta di lunedì. La cosa è abbastanza urgente, poichè in questo servizio pubblico importantissimo si è in una situazione affatto anormale. Io credo dunque che sia necessario provocare in proposito pronti provvedimenti dal Governo.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Se anche la volesse far subito quest'interpellanza, io non avrei alcuna difficoltà di rispondere immediatamente.

**ROBECCHI GIUSEPPE.** In questo momento non la potrei fare, perchè mi mancano ancora alcune cifre, che non mi potrò procurare prima di lunedì.

**PRESIDENTE.** Allora, se non v'è nulla in contrario, sarà stabilito per lunedì.

**CRISPI.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CRISPI.** Ieri pare che siasi deciso che la discussione della legge comunale verrà dopo quella dell'imposta fondiaria che discutiamo, o per lo meno dopo il bilancio attivo e il contenzioso amministrativo; ma restò pur anche inteso che in mezzo a cotesti disegni di legge non se ne frapportano altri, e che lo svolgimento della mia proposta per la riforma parlamentare verrà immediatamente dopo. Se la cosa non andasse così, la decisione di ieri diventerebbe illusoria, e non voglio credere che la Camera quando delibera faccia delle ironie.

**PRESIDENTE.** Fu, come ben sa l'onorevole Crispi, ieri inteso così: il bilancio straordinario; la legge sul contenzioso amministrativo; la legge provinciale e comunale, indi lo svolgimento della proposta di legge Crispi e Petruccelli.

Stia persuaso pertanto che nel formulare l'ordine del giorno successivo all'odierna discussione io mi atterrò esattamente a questa determinazione.

**RELAZIONE INTORNO AD UNA PROPOSTA  
PER L'ESAME DELLE LEGGI DI MAGGIORI SPESE.**

**BON-COMPAGNI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza, a nome della Commissione sul regolamento, la relazione sulla proposta fatta dal deputato Pasini sull'esame delle leggi portanti maggiori spese.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI  
LEGGE PER LA PEREQUAZIONE PROVVISORIA  
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul disegno di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il commissario regio ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso stato interrotto ieri.

**RABBINI, commissario regio.** Signori, ieri ho avuto l'onore d'espone alla Camera primieramente quale sarebbe stato l'ordine d'idee ed il sistema generale che io intendeva e che conveniva di seguire nel mio discorso; in secondo luogo vi ho accennato le principali obiezioni state elevate contro il progetto di legge, ad alcuna delle quali ho cercato di rispondere in generale, riservandomi di confutare le altre nel corso del mio ragionamento.

Seguitando ora il mio discorso in appoggio al lavoro fatto dalla Commissione governativa, io devo innanzi tutto esporvi quale sia la storia intima delle elaborazioni, dei criteri, delle fatiche lunghe e molte

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

che sopportò la Commissione governativa nella compilazione di questo lavoro, storia che non si può esprimere nè nei processi verbali, nè in qualunque relazione scritta:

La Commissione governativa, o signori, si trovò da principio in un bivio assai penoso, ed è quello, da una parte, di non poter prescindere dal fare o di tentare almeno qualche cosa per questa perequazione, dall'altra, di avere la certezza di essere nella impossibilità di fare un lavoro scientifico capace di soddisfare in modo assoluto ai bisogni della nazione.

La Commissione governativa aveva inoltre la certezza che qualunque lavoro avesse fatto, e sotto qualunque aspetto lo presentasse, il risultato ne sarebbe sempre stato nel complesso e nelle singole sue parti teoricamente e praticamente vulnerabilissimo.

Dippiù la Commissione ebbe a lottare e contro la novità della cosa stessa, e contro difficoltà che parevano ed erano, in gran parte, veramente insuperabili.

Riguardo alla novità della cosa ognuno può comprendere, o signori, quali e quante siano le difficoltà che attraversano la via a chi vuol tentare una perequazione, dacchè nella Francia stessa, dove pur si fece un catasto stabile che costò quarant'anni di lavoro e somme immense, non si è potuto ottenere una vera perequazione tra compartimento e compartimento, tra circondario e circondario e tra comune e comune. La novità adunque del problema importava studi e preoccupazioni grandissime nei membri della Commissione governativa.

Riguardo alle difficoltà che s'incontrano ordinariamente nell'intraprendere questi lavori, esse furono tali e tante, che vi fu un momento in cui scoraggiati tutti di riuscire a fare qualche cosa, poco mancò non siasi ricorso all'espedito semplicissimo, quello cioè di ridurre tutto il suo mandato alla formola di alcuni teoremi generali, come alcuno ha proposto, e sciogliersi dal pesantissimo suo mandato.

Ciò non di meno, o signori, i vari membri che componevano quella Commissione ebbero il coraggio, la pazienza e la perseveranza d'intraprendere un tale lavoro e continuarlo sino al suo compimento.

Qual era, o signori, il mandato, quali erano le attribuzioni della Commissione? Il regio decreto dell'11 agosto 1861 le determina.

L'articolo primo di tale decreto stabilisce essere « istituita una Commissione coll'incarico di ricercare i mezzi pratici e più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione delle basi dell'imposta fondiaria nelle varie parti del regno d'Italia, affine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima. »

Voi vedete, o signori, che la Commissione aveva l'incarico non di studiare e preparare un progetto di perequazione stabile ed assoluta delle basi dell'imposta fondiaria, ma di cercar modo di stabilire un equo riparto sia fra le diverse provincie, sia fra i diversi compartimenti territoriali, sia finalmente fra i diversi circondari del regno, onde togliere di mezzo le grandi anomalie che si sapeva pur troppo esistere fra

l'uno e l'altro degli indicati enti amministrativi e catastali.

Prima di tutto, o signori, e per meglio intenderci nel seguito delle stesse nostre osservazioni, io mi permetterò di indicare alla Camera sotto qual punto di vista tecnico ed economico la Commissione abbia definita la base fondamentale della perequazione propriamente detta.

La Commissione governativa considerò che la perequazione si fonda sopra due distinti principii economici e sono primieramente la rendita dei beni-fondi, cioè dei terreni e dei fabbricati, ecc.; in secondo luogo la tassa, ossia l'aliquota uniforme d'imposta che viene fissata per ogni lira di rendita. Questi sono i due perni sui quali si aggira la perequazione, considerata dal punto di vista della Commissione predetta.

Adottata la formola generale di ciò che s'intende per perequazione, la Commissione esaminò se veramente esistesse la sperequazione, e il disordine tanto lamentato tra i diversi enti catastali in cui è diviso il nuovo regno, tra provincia e provincia di esso, imperocchè avrebbe prodotto una sfavorevole impressione nel pubblico, qualora, dopo lavori considerevoli, si fosse poi riconosciuto che sperequazione non c'era.

Che veramente la sperequazione esistesse fu già accennato da diversi oratori che mi hanno preceduto, ma nessuna dimostrazione positiva fu data riguardo alla medesima.

Di questa sperequazione, già accennata dai diversi oratori che mi hanno preceduto, io vi indicherò più particolarmente le basi e le cause.

La Commissione governativa volle accertarsi di questo fatto importantissimo ed averne le prove le più irrefragabili.

A quest'uopo io ho già avuto l'onore d'indicare alla Camera che le condizioni principali di una perequazione sono primieramente la rendita perequata dei beni; in secondo luogo l'applicazione di una quota unica d'imposta per ciascuna lira di rendita.

Ora, risulta ad evidenza dalla relazione Arnò, che avete avuto sott'occhio, e dallo stato A che ebbi l'onore di far distribuire alla Camera, che alle diverse rendite censuarie di ciascun compartimento od ente catastale del regno trovansi applicate aliquote d'imposta diversissime le une dalle altre, e che stanno fra gli estremi limiti di 0,46 a 0,11 sui terreni, e da 0,09 a 0,32 sui fabbricati.

Infatti il Piemonte, omissa la parte che riguarda i terreni, ha pei fabbricati un'aliquota d'imposta di 0,11 per ogni lira di rendita; la Lombardia 0,32; Parma e Piacenza 0,24 pei terreni e fabbricati; Modena 0,23 pei terreni, 0,19 pei fabbricati; la Toscana 0,16; le Romagne 0,46 pei terreni e 0,25 pei fabbricati. E così di seguito sino alla Sardegna, la cui aliquota è di 0,13 per i terreni e fabbricati.

Queste considerevoli differenze nell'aliquota dell'imposta per ogni lira di rendita manifestano ad evidenza il grande disquilibrio che esiste o nelle rendite rispet-

tive di ciascun compartimento, ovvero sull'applicazione delle relative imposte.

Un altro elemento per dimostrare l'esistenza della sperequazione si riscontra nello stesso stato *A*, ed è quello che riguarda l'imposta relativa per ogni ettare.

Voi trovate che, mentre in Lombardia si paga 9,89, in Piemonte si paga solo 3,46 per ogni ettare; la Toscana paga 2,19; le Romagne 5,59; le Marche 3,65; le provincie napoletane 4,17; la Sicilia 2,44.

Da questi dati positivi risultava adunque alla Commissione in modo irrefragabile che c'era una grande sperequazione tra i vari compartimenti, tra i diversi enti catastali del regno, e che questa sperequazione poteva essere tanto nelle rispettive rendite censuarie quanto nei relativi contingenti d'imposta.

A petto di questo stato di cose, era dunque necessario di trovar modo di determinare una nuova rendita di tutti questi compartimenti, e tale che ne rappresentasse le rispettive condizioni economiche, e perequate in modo, che le si potesse applicare una quota unica d'imposta.

Senonchè altrettanto la parola *rendita* è presto indicata, altrettanto è difficile determinarne il vero significato. Infatti, quale sarà la rendita che si vuole determinare? Sarà essa la rendita censuaria o catastale improporzionabile?

Questa sarebbe impossibile lo stabilirla; perchè, per determinare una tal rendita, sarebbe necessario addentrarsi nell'esecuzione di tutte le operazioni relative al catasto.

Sarà invece quella che si cerca la rendita reale, che è quella rendita che più o meno si può in grande ricavare o dai contratti, o dagli affitti, o con quegli altri mezzi a cui si ricorre ordinariamente per la ricerca di simili rendite, le quali, quantunque abbastanza durevoli, portano pur sempre seco loro il carattere di provvisorietà?

In questo caso occorre indagini, lavori, elucubrazioni e procedimenti incompatibili col tempo che si era prefisso la Commissione governativa.

O, finalmente, la rendita che si cerca sarà essa quella rendita accidentale di ciascun anno che ciascun proprietario ricava da ogni suo possesso od appezzamento? In tal caso, oltre che si porterebbe un vero sconvolgimento in tutto il sistema economico dell'imposta fondiaria, si sarebbe gettato il Governo in una interminabile serie di lavori e di discussioni più lunghe e più penose di quelle di una stima regolare quale si usa in un catasto stabile.

A questo stato di cose la Commissione, viste le difficoltà insormontabili che si presentavano nel definire con esattezza quale specie di rendita si dovesse determinare, e non essendo d'altronde conveniente di pregiudicare una questione di tanta importanza con intertempiste deliberazioni, pensò che il migliore partito a seguire fosse quello di lasciare intanto che fossero sviluppati ed applicati i vari sistemi che nel seno della Commissione stessa erano stati proposti.

La Camera è già informata che nel seno della Commissione sorsero tre sistemi diversi per determinare la rendita perequata che si stava cercando, circostanza questa di cui io prego la Camera di tenere ben conto.

I sistemi che furono proposti sono i seguenti:

Alcuni membri della Commissione volevano che per determinare una tale rendita si dovesse ricorrere alla base dei contratti di compra e vendita e, ciò mediante, arrivare a determinare i rapporti che esistono tra le rendite censuarie attuali e la rendita da essi chiamata rendita reale.

Altri volevano ricorrere al sistema catastale, cioè stabilire in massima i rapporti economici che vi potevano essere tra le varie epoche dei rispettivi catasti compartimentali e lo stato economico attuale, e quindi venire ad innalzare od abbassare i diversi estimi censuari onde renderli fra loro perequati.

Il terzo sistema stato proposto dall'onorevole deputato Possenti fondavasi sopra tre diversi criteri.

Egli diceva: qui non si tratta di fare un catasto stabile, qui non si tratta di fare una cosa che abbia a durare un lungo periodo di tempo, qui si tratta puramente e semplicemente di stabilire certi rapporti di rendita fra compartimento e compartimento, fra provincia e provincia.

Egli fondava i suoi giudizi sopra i tre criteri che trovate indicati alla pagina 669 del volume degli Atti.

Tali criteri sono i seguenti:

Il primo basa sull'imposta media per ogni abitante assegnata alla popolazione dei singoli compartimenti con riguardo alle loro imposte attuali ed alle nozioni generiche ed astratte della rispettiva loro ricchezza territoriale;

Il secondo si fonda sulla rendita effettiva imponibile dei vari compartimenti desunta, quanto ai fabbricati, dalla densità di popolazione dei rispettivi comuni e dalla ricchezza relativa delle popolazioni dei vari compartimenti, e, quanto ai terreni, dai più plausibili rapporti esistenti tra la rendita catastale e l'effettiva degli stessi compartimenti, con riguardo agli studi ed ai materiali contenuti nella relazione Nervo al Ministero delle finanze, ed alla relazione Arnò, non che a molte altre nozioni di fatto raccolte dall'autore della proposta;

Il terzo finalmente è basato sulla ingente raccolta di contratti di compra e vendita seguiti nell'ultimo decennio nei vari compartimenti del regno, fatta per cura del Ministero, e diretta dalla Sotto-Commissione composta dagli onorevoli Morandini, Mischi e Dej Majno, con determinazione dei saggi d'investimento del denaro in detti acquisti, in base ad una formola algebrica, proposta dall'autore per dedurre dall'impiego ordinario di capitali nell'acquisto di stabili, in corso nei vari compartimenti, gl'impieghi specialmente applicabili all'entità dei contratti della suddetta raccolta.

Questi, o signori, sono i tre sistemi che furono proposti nel seno della Commissione.

È qui permettetemi, o signori, che io richiami la vostra attenzione sovra un punto essenzialissimo di questa importante materia.

La Commissione governativa non prese mai nessuna deliberazione in proposito, nemmeno quella di appoggiare piuttosto l'uno che l'altro di questi sistemi.

Essa lasciò che ciascuno di questi gruppi di operatori e di proponenti facesse il suo lavoro e sviluppasse le sue idee, ma non deliberò mai di voler seguire piuttosto l'uno che l'altro dei tre sistemi proposti.

Questi tre sistemi furono applicati, e ciascuno dei proponenti cercò, nel miglior modo che gli fu possibile, di ottenere quei risultati che valessero a soddisfare allo scopo di una provvisoria perequazione tra i diversi enti catastali del regno.

I lavori della Commissione adunque furono sospesi, allorchè ciascuno dei proponenti, e principalmente quelli del sistema dei contratti di compra e vendita, furono avviati nei loro lavori.

Intanto nel seno della Commissione si riconobbe il bisogno di appurare i dati statistici riguardo alla superficie, alle rendite censuarie ed alle imposte, cose queste, le quali non erano abbastanza accertate nella nota relazione dell'onorevole Nervo, la quale, se dal punto di vista storico dei vari catasti d'Italia, poteva considerarsi come un documento importantissimo, mancava di regolarità e di esattezza riguardo ai dati relativi principalmente alla superficie, alle qualità e quantità d'imposte ed alle rispettive rendite censuarie; circostanze queste che nulla possono detrarre al merito intrinseco di quel lavoro, avuto riguardo alle difficoltà grandissime che si presentavano nel raccogliere i dati dai vari uffici esterni, ed anche alla premura con cui si dovette procedere alla composizione di quel lavoro.

A tale scopo la Commissione nominava un apposito Comitato con incarico al medesimo di verificare i fatti relativi alla superficie, alla rendita censuaria e all'imposta di ciascun compartimento, Comitato che presentò la nota relazione per mezzo del consigliere signor Arnò.

Intanto gli autori del progetto del sistema catastale presentarono un primo saggio del loro lavoro, e ciò seguì circa in aprile 1862, epoca in cui i lavori della Commissione stavano per sospendersi, onde lasciar campo a proseguire i loro lavori agli autori degli altri progetti.

Nel mese di novembre del 1862 cominciarono i veri lavori della Commissione governativa; e infatti il 17 novembre 1862 si è presentato il primo rapporto sui risultati ottenuti dai contratti di compra-vendita, poi se ne presentò un altro al 17 dicembre dal quale risulta stabilita la rendita reale per ciascun compartimento.

La Commissione nemmeno a questo punto prese una deliberazione per accettare piuttosto l'una che l'altra di queste proposte; solo entrò in questa deliberazione che, cioè, per avere un punto di appoggio negli ul-

teriori suoi studi, si nominasse un Comitato per esaminare il progetto sulla base dei contratti di compra vendita, modificarlo secondo che avrebbe creduto, tenendo anche conto degli altri progetti presentati.

Io feci, o signori, questa breve narrazione all'unico oggetto di mettere la Camera in avvertenza sopra un punto essenzialissimo di questa importante questione, quello, cioè, che la Commissione governativa non prese parte nessuna a tutti i lavori fatti sui contratti di compra-vendita o sugli altri sistemi censuari e di criterio generale.

La Commissione governativa si riservò l'intera sua libertà d'azione e di deliberazione, non ostante questi diversi progetti e i risultati che se ne erano fino allora ottenuti.

Queste osservazioni mi parvero necessarie, perchè mi pare di aver osservato che alcuni deputati, confutando il sistema e i risultati ottenuti sulla base dei contratti di compra e vendita, siansi dati a credere che tutte queste elaborazioni e tutti questi criteri abbiano avuto luogo sotto la immediata direzione e responsabilità della Commissione, la quale invece si astenne precisamente sia dall'adottare essa stessa uno qualunque dei sistemi proposti, sia dall'assumersi la responsabilità dell'indirizzo della sorveglianza dei relativi lavori, conscia qual'era che essa non avrebbe potuto ciò fare senza addentrarsi in tutte le minute particolarità di procedimenti e di controllerie che una sì considerevole mole di teorie e di operazioni avrebbero richieste.

Tali osservazioni sono pertanto più necessarie in quanto che valgono a spiegare i motivi dei risultati finali stabiliti dalla Commissione stessa.

Il Comitato, nominato con ordine del giorno del 17 dicembre 1862, si pose al lavoro, e non è a dire quante questioni e quante discussioni siensi sollevate sui diversi sistemi stati elaborati e presentati, e sulle diverse cifre che quelli presentavano.

Nel mese di gennaio 1863 il Comitato presentò i suoi risultati alla Commissione; la quale, esaminati nuovamente i diversi lavori e le diverse combinazioni fatte, ha date finalmente le cifre che voi conoscete e che si trovano nella seconda relazione Arnò a pagina 524 del volume degli Atti.

Veniamo ora, o signori, a vedere quali siano i risultati ottenuti dai lavori della Commissione e del suo Comitato. Però, stante la mancanza d'esercizio a parlare in pubblico, pregherei la Camera di volermi accordare alcuni minuti di riposo.

*(La seduta è sospesa per pochi minuti).*

**PRESIDENTE.** Il commissario regio continui il suo discorso.

**RABBINI, commissario regio.** Signori, io so che questa discussione è soverchiamente lunga, e per la importanza delle materie che si devono discutere, e per gl'interessi immensi che in essa s'involgono. Egli è perciò che mi perdonerete se nella narrazione di ciò che ha fatto la Commissione, io non mi sono esteso



lungamente nel narrarvi i minuti particolari, e tutte le questioni e le contestazioni secondarie che in essa si sollevarono nel lungo corso dei lavori della medesima. Solo vi dirò che può considerarsi, non dirò un miracolo, ma un fatto veramente straordinario, che questa Commissione non si sia sciolta dopo breve tempo dalla sua istituzione.

E infatti tante e tali erano le questioni che producevano questi tre diversi sistemi per prevalere l'uno sopra dell'altro, che poco mancò non si sciogliesse la Commissione per impossibilità di procedere ne'suoi lavori.

Io vi dissi, o signori, che per ottenere una approssimata perequazione si trattava di determinare una rendita generale adeguata, alla quale si potesse per ciascun compartimento applicare una qualità unica di imposta per ciascuna lira di tale rendita.

Ora questa rendita noi la troviamo determinata negli Atti che vi furono distribuiti e che avete sott'occhio nello stato *D*, che fu distribuito, dal quale risulta che la rendita generale del regno è stata fissata dal Comitato in lire 872,102,000. Ma si osserverà: questa rendita che il Comitato ha determinata, è ella poi veramente perequata? Rappresenta essa una rendita reale di tutti i beni? Essa, a quel che pare, fu determinata sulla base dei contratti di compra e vendita, perciò siccome il sistema dei contratti di compra e vendita, oltre all'erroneità ed alla dubbiezza de'suoi principii teorici ed economici, presenta delle anomalie, degli errori e delle incertezze gravissime nelle sue applicazioni, così questa rendita non può essere considerata come perequata, nè venire accolta come base dello stanziamento e della ripartizione dell'imposta fondiaria del nuovo regno d'Italia.

Per rispondere a queste obiezioni, io cercherò di spiegare brevemente alla Camera le ragioni per cui tale rendita venne definitivamente accolta anche dagli autori delle altre proposte.

A parte la questione teorico-economica, cioè se il sistema dei contratti di compra e vendita possa servir di base allo stanziamento ed al riparto dell'imposta fondiaria, non v'ha dubbio ch'esso non possa servire allo scopo sovra indicato, tanto più che qui si tratta di un lavoro puramente dimostrativo, di un lavoro di congruaglio generale, di un lavoro insomma che deve condurre ad un concetto generale di riparto tra l'uno e l'altro ente catastale.

Se poi si volesse scegliere questo sistema per una operazione catastale definitiva, allora parrebbe che dovesse preferirsi quello della rendita sulla base degli affitti, essendo questo più diretto ed immediato allo scopo che uno si prefigge, mentre l'altro dei contratti presenta troppe complicazioni di operazioni lontane dallo scopo cui si mira di conseguire.

Ritenute adunque le ragioni sovra esposte, e visto da ciascun membro del Comitato che la rendita risultante dal terzo calcolo Del Majno sovra citato soddisfaceva alle esigenze di una soddisfacente perequa-

zione, fu questo il motivo principale per cui essa venne accolta in massima da tutti i membri del Comitato, lasciati a parte gli altri oggetti proposti da vari membri del Comitato medesimo.

Ma altre osservazioni ed obiezioni furono elevate riguardo al sistema di compra e vendita, delle quali io devo tener conto, ed a cui cercherò di rispondere nel modo il più compendioso che mi sia possibile.

Il sistema dei contratti di compra e vendita si appoggia in massima generale sui seguenti dati:

- 1° Sulla raccolta dei contratti;
- 2° Sull'applicazione della rendita censuaria relativa a ciascun contratto;
- 3° Sulla classificazione ed apprezzazione dei contratti;
- 4° Sul numero, sulla qualità ed entità dei contratti e sopra la loro distribuzione nelle varie località di ciascuna provincia del regno;

5° Sulla fissazione dei saggi d'investimento. Ora, mancando al lavoro della Commissione ogni sorta di controllo, di apprezzazione e di classificazione, sia riguardo ai contratti, sia riguardo ai saggi d'investimento, nessuna fiducia può meritarsi un tale lavoro, tanto più avuto riguardo a che tutta questa immensa mole di lavoro fu bensì diretta da un distinto impiegato governativo, ma eseguita poscia da impiegati subalterni ed anche a cottimo, senzachè la Commissione abbia presa la benchè menoma ingerenza in questa lunga elaborazione di tanti documenti stati raccolti.

A questo proposito io debbo dichiarare che, considerata la cosa in senso assoluto, non v'ha dubbio che i procedimenti tecnici amministrativi avrebbero dovuto essere stabiliti prima d'incominciare i relativi lavori, e quindi incaricare un Comitato della opportuna sorveglianza.

Ma trattandosi di ottenere solo dai lavori una rendita perequata approssimativa, la Commissione, come già dissi più sopra, non credette di farne oggetto di speciali sue attribuzioni.

Del resto, essa non aveva ragione di dubitare nè dell'egregio segretario della Commissione incaricato dello spoglio dei contratti, nè dei vari membri di essa, i quali si erano fatti iniziatori di un tale sistema.

Riguardo ai saggi, che costituiscono la vera base di tutto questo sistema, fu osservato particolarmente che essendo stati essi toccati e ritoccati in diverse circostanze senza plausibili ragioni e senza dimostrazioni di sorta, lasciarono dubbio che inesatti fossero i lavori del Comitato, stantechè esso vagava di incertezza in incertezza, ed operasse non dietro norme scientifiche prestabilite ma piuttosto dietro momentanee impressioni.

A questo proposito, ed affinchè ciascuno di voi possa avere sott'occhio le variazioni introdotte nei saggi di investimento, ho creduto utile farvi distribuire un prospetto ove tutte le variazioni furono iscritte.

In esso trovasi primieramente indicata la cifra che il Pincetti indicò nel suo rapporto essere la media risul-

tante dalle informazioni dei periti; vengono poscia le modificazioni successive e fatte tanto dal Pincetti e dall'onorevole Possenti, quanto nei vari calcoli istituiti dal consigliere Del Majno sino all'ultima cifra, dalla quale venne poscia desunta la rendita reale che vi ho testè indicata, rendita che trovasi inscritta nello stato *D*, che pure venne distribuito.

La ragione vera di questo movimento dei saggi sta nella natura intrinseca di questo genere di operazioni; ed a questo riguardo io me ne appello a quanti hanno preso parte ad operazioni catastali, od assistito a Commissioni provinciali o distrettuali, quando si tratta di elaborar tariffe d'estimo; essi vi diranno come, per quanto i rilievi siano fatti con accuratezza, per quanto i periti locali vadano sul sito a controllarli, ciò nondimeno la tariffa subisce tali e tante modificazioni, che quando viene dall'autorità competente sancita non pare più quella che era al Consiglio provinciale presentata dal commissario distrettuale.

Lo stesso fatto accade in tutti gli estimi catastali, anche i più accuratamente eseguiti.

Per le considerazioni adunque che ho avuto l'onore di esporvi, il Comitato non esitò ad accettare la rendita più sopra indicata di 872,102,000, come quella che nel suo complesso e nelle parti assegnate a ciascun compartimento rappresenti la base della perequazione provvisoria fra i vari compartimenti del regno, alla quale rendita dato il contingente generale di 104,921,000, applicando la quota unica di centesimi 12,03, si viene ad ottenere il contingente d'imposta per ciascun compartimento, quale risulta dallo stato più sopra accennato.

Questo fu il risultato finale del lavoro che il Comitato ha rassegnato alla Commissione governativa, quale dopo varie sedute ed animatissime discussioni modificò alcuni contingenti d'imposta, sino a che giunse alla definitiva sua proposta che trovasi a pagina 53 della relazione fatta dalla Commissione stessa al signor ministro delle finanze.

Le modificazioni introdotte dalla Commissione ai contingenti proposti dal Comitato e la definitiva sua proposta sono pure inserite nelle colonne 23, 24, 25 dello stato *D* sopra accennato.

Colle cifre di rendita e coi contingenti d'imposta stabiliti per ciascun compartimento la Commissione governativa crede avere eseguito il mandato che le era demandato, quello cioè di stabilire una provvisoria ed equa perequazione dell'imposta fondiaria.

Dopo aver accennati i risultati finali dei lavori della Commissione governativa, mi resta a spiegare le cause per cui i sostenitori del sistema catastale avessero abbandonato questo loro sistema ed accettate le cifre del lavoro risultante dai contratti di compra-vendita, e di questi motivi devo dar conto tanto più perchè ne fu fatto cenno nella relazione della Commissione parlamentare.

Tali motivi sono i seguenti:

Il sistema catastale per essere applicato, per essere

portato fino ai finali suoi risultamenti, richiedeva la raccolta di molti dati, e l'impiego di un lavoro lunghissimo.

Dopochè furono intrapresi i lavori relativi ai contratti di compra-vendita, era naturale che si dovesse aver riguardo a non mettere il Governo e principalmente gli uffici amministrativi esterni per raccogliere altri dati oltre quelli dei contratti di compra-vendita, dei quali conveniva sotto tutti i riguardi aspettare i risultati.

I propugnatori del sistema censuario però potevano sino ad un certo punto formarsi un criterio non molto lontano dal vero circa la rendita comparativa che doveva fissarsi a ciascun compartimento, e fu allorquando la rendita risultante dai contratti di compra-vendita si avvicinava a tali cifre di rapporto che essi credettero di accettare la rendita reale più sopra ventilata come base della nuova perequazione dell'imposta fondiaria, quantunque stabilita con norme diverse da quelle che essi propugnavano.

Da ciò che ho avuto l'onore di esporvi risulta che i risultati della rendita stabilita furono accettati da tutti i membri del Comitato, nel quale erano rappresentati i tre sistemi che erano proposti, per il motivo che tale rendita, mentre corrispondeva ai risultati dei calcoli istituiti sulla base dei contratti di compra-vendita, essa trovavasi in armonia coi criteri, cogli studi, e colle indagini fatte dai propugnatori degli altri due sistemi.

Per dare alcune dimostrazioni del come tale rendita possa considerarsi perequata sotto il rispetto censuario, io dovrei entrare ora in minute analisi di confronto ed in lunghissime spiegazioni sul modo onde si formano questi criteri, ma oltrechè crederei abusare soverchiamente della vostra sofferenza, io dovrei esporvi una serie così minuta di cifre e di confronti, che invece di rischiarare questa già troppo intricata questione la renderebbero viemaggiormente confusa.

Mi limito pertanto all'indicazione di alcuni confronti. Pel fatto di questa rendita perequata noi troviamo che al Piemonte è assegnata una rendita di lire 41 66 per ogni ettare di terreni, ed alla Lombardia quella di lire 63 89, differenza questa che segna precisamente il maggior grado di feracità delle provincie lombarde rispetto a quelle del Piemonte.

Troviamo inoltre la rendita di ogni ettare di terreni: per Parma 31 67; per Modena 36 54; per la Toscana 22 67; per le Romagne 36 47; per le Marche 24 15, e così di seguito per gli altri compartimenti descritti nello stato *D* già più volte indicato. Le quali rendite, chi si faccia ad esaminarle sotto l'aspetto delle diverse condizioni agronomiche ed economiche dei vari compartimenti, troverà essere sufficientemente perequate fra di loro, e tali che se anche succedesse una nuova e rigorosa perequazione catastale potranno bensì variare i quantitativi generali e parziali, ma nei rapporti tra compartimento e compartimento si può essere certi che non si avranno differenze maggiori del dieci per cento.

Sulle cifre però che ho avuto l'onore di mettervi sott'occhio, io devo, o signori, fare una dichiarazione, ed è che io non intendo per nulla di introdurre nuovi elementi di valutazioni di estimi o di calcoli presuntivi di rendita, ma unicamente per indicare in massima i giudizi particolari dietro i quali, io e quelli che aderivano al sistema censuario, fummo determinati ad accettare le cifre di rendita che ho avuto l'onore di indicarvi.

A conferma di quanto ebbi l'onore di accennarvi in proposito della perequazione nei rapporti sovra indicati, sarebbe a desiderarsi che gli oppositori alle medesime volessero mettersi di proposito ed indicare quali sieno gli errori che esse contengono, e sostituirne altre più ragionate ed accettabili, mentre che portando la critica ora sopra una sola parte del concetto generale del lavoro, ora sopra un lavoro particolare senza comprendersi tutto nel suo insieme, non si arriverà mai a conclusione di sorta.

Per essere persuasi che questi lavori dipendono sempre da criteri e da apprezzazioni sintetiche e complessive, permettetemi, o signori, che vi narri come si fanno le stime censuarie, e su quali dati esse si appoggino.

Prendiamo, ad esempio, il catasto della Lombardia. Nella Lombardia ci sono le istruzioni e i moduli detti analisi di stima; ebbene, la prima operazione a farsi è quella che riguarda la trasformazione in ciascun comune del sistema di coltivazione agricola esistente nel sistema censuario adottato della mezzadria. Ora egli è facile il vedere quante difficoltà si debbano incontrare dai periti nell'eseguire con precisione una tale trasformazione nel metodo di mezzadria, ora dell'economia diretta dal proprietario coltivatore, ora dell'affitto a danari, ora dell'affitto a generi.

Dopo questa trasformazione viene la fissazione della quantità di prodotti del suolo, e qui nuove informazioni peritate sui prodotti loro, quantità, qualità e condizioni assunte per lo più da contadini: eppure su questi dati che a prima giunta sembrano veramente insufficienti si formano le tariffe d'estimo, le quali vedute e rivedute da diversi corpi deliberanti, vengono poi sancite definitivamente dalla Giunta centrale.

Le stesse osservazioni potrebbero farsi sui migliori catasti, quali son quelli della Toscana, e delle provincie pontificie.

Nel caso concreto adunque, o signori, devesi ritenere che qui non si tratta punto di un lavoro tecnico-scientifico, ma sibbene di un lavoro di rapporti generali fra l'uno e l'altro compartimento; risultati questi che a me pare siensi ottenuti coi risultati delle proposte della Commissione governativa tanto più apprezzabili se si riflette che essi furono prodotti da intime convinzioni, penetrate per vie diversissime non solo negli autori dei diversi sistemi proposti, ma anche in tutti gli altri membri della Commissione medesima.

Dopo che questi contingenti d'imposta furono approvati dalla Commissione governativa ed accettati dal

Ministero, furono presentati alla Camera; essa nominò la sua Commissione composta di uomini competentissimi sotto tutti i riguardi, la quale, dopo nuovi esami e dopo lunghissimi studi, conchiuse coll'accettazione di quelle cifre, salvo leggieri modificazioni, le quali non hanno grande importanza dinanzi all'importanza del concetto generale, onde è informata la proposta della Commissione governativa, e a tali conclusioni pervenne la Commissione parlamentare, mediante la relazione dell'onorevole Allievi, la quale nulla lascia a desiderare sotto tutti i riguardi.

Questa è la miglior prova, o signori, della esattezza delle cifre proposte, inquantochè se fosse seguito qualche errore considerevole in taluna di esse, certo non sarebbe sfuggito alle profonde indagini della Commissione parlamentare.

Un'altra circostanza favorevole all'esattezza delle proposte cifre compartimentali io la desumo dal fatto importantissimo, cioè, che la maggior parte degli oratori che mi hanno preceduto in questa discussione, se da una parte mossero molte osservazioni contro il sistema tenuto dalla Commissione governativa nel procedere ai suoi lavori, dall'altra concorsero quasi tutti nel convenire che le cifre proposte potessero accettarsi nell'interesse di ciascun compartimento censuario.

Da tutto quanto sopra rimane adunque dimostrato che le cifre quali furono adottate dalla Commissione rappresentano la vera rendita generale del regno, quella rendita reale, cioè, che può servire di base allo stanziamento ed al riparto dell'imposta fondiaria fra i diversi compartimenti, e per conseguenza tra le diverse provincie, i diversi circondari e i diversi comuni in essi compresi.

Dimostrata l'esattezza delle cifre compartimentali proposte, permettetemi, o signori, che risponda ad alcune osservazioni generali fatte sul complesso dei lavori della Commissione governativa.

La prima osservazione venne fatta dall'onorevole deputato Rattazzi, la quale potrebbe lasciare un'impressione sfavorevole sui risultati ottenuti e proposti, qualora fosse creduta nel modo da esso indicato.

Se ben ricordo, parmi che l'onorevole deputato Rattazzi abbia detto che in questa lunga elaborazione di cifre e di mutamenti di esse, principalmente riguardo ai saggi d'investimento, poco potesse esservi di ciò che si chiama il vero criterio scientifico della cosa; parve, secondo l'onorevole preopinante, che in queste frequenti modificazioni e mutamenti non si seguisse un vero criterio tecnico censuario, ma che esse fossero piuttosto il risultato d'idee preconcepite sui contingenti dei vari compartimenti, i quali dovevano più o meno aumentare, diminuire, e che, a seconda di queste induzioni, si andasse mano mano modificando i saggi d'investimento, base fondamentale del sistema dei contratti di compra-vendita.

A questo proposito io posso dichiarare con tutta sicurezza, tanto a nome proprio quanto per alcuni altri membri della Commissione che aderivano al sistema

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

censuario proposto, che l'accettazione per parte di quelli che aderivano al sistema catastale provenne da ciò che, considerata la cosa sotto il loro punto di vista, presentava gli stessi risultamenti che si sarebbero ottenuti applicando il sistema censuario.

Parmi avere inteso dall'onorevole deputato Lanza, dopo le sue osservazioni contro il sistema dei contratti di compra e vendita, che egli non entrava a considerare per ora i risultati di questi lavori, salvochè sotto tale aspetto: ma che però era anche preparato a rispondere, qualora si portassero le considerazioni sopra altri elementi o sopra nuovi criteri.

A questo proposito io devo dichiarare che se nel corso del mio ragionamento ho accennato ai rapporti economici o censuari tra compartimento e compartimento, ciò fu fatto per indicare le cause per le quali io giunsi a persuadermi della esattezza delle rispettive loro cifre, senza intendimento di mettere innanzi nuovi elementi o nuovi criteri e perciò sollevare nuove discussioni.

Io, a questo riguardo, ho la ferma convinzione che quando ciascuno si sarà concentrato in se stesso, ed avrà esaminata la questione sotto tutti gli aspetti, non potrà a meno di venir a concludere che le cifre stabilite a ciascun compartimento sono equamente perequate, e che possono adottarsi come base della ripartizione dell'imposta.

A questo punto del mio discorso parrebbe che io dovessi entrare a rispondere alle molte e particolari osservazioni fatte, tanto sul complesso del sistema dei contratti di compra e vendita, quanto sui vari elementi e parti secondarie di cui è composto. Ma, mi astengo dal ciò fare, sia per non abusare della pazienza della Camera, sia perchè son certo che questo profondo lavoro sarà fatto assai meglio dall'onorevole relatore della Commissione parlamentare, allorchè dovrà spiegare i motivi per cui questa Commissione accettò il progetto ministeriale.

A me basta l'aver dimostrato non essere la Commissione quella che abbia adottato il sistema dei contratti di compra-vendita per farne una base unica di tutti i suoi lavori e di tutti i suoi giudizi: e che le decisioni da essa prese sono il risultato complessivo di vari sistemi e di diversi apprezzamenti che ciascun membro di essa veniva formandosi su questa intricata materia.

Compiuta questa parte del mio discorso, io pregherei la Camera di volermi accordare alcuni minuti di riposo.

*(La discussione è sospesa per alcuni minuti.)*

**CANTÙ** presta giuramento.

**PRESIDENTE.** Il signor commissario regio ha la parola per continuare.

**RABBINI, commissario regio.** Signori, dopo aver cercato, per quanto le mie forze il comportassero, di spiegare i molti e penosi lavori fatti dai comitati della Commissione e dalla Commissione stessa, e dopo avervi indicato, come dietro tutte queste elaborazioni ne

venne la determinazione della rendita reale che trovate iscritta alla colonna 12<sup>a</sup> dello stato *D*, come quella che rappresenta quell'incognita che il Governo e tutte le Commissioni si prefissero stabilire, come quella che, presa nelle singole sue parti, presenta i riparti adeguati per servire di base allo stanziamento ed al riparto della imposta fondiaria, e che si può a questa rendita con piccolissime e leggere modificazioni applicare un'unica quota d'imposta per ogni lira di rendita, ultimo scopo d'ogni operazione di perequazione generale; e dopo avervi enunciata l'intima convinzione che qualunque gruppo di deputati, qualunque perito di ciascuna provincia del regno, consultato su questa rendita, tuttavolta che consideri la questione sotto il punto di vista generale, troverà sempre che queste rendite sono in adeguato rapporto economico fra loro; mi resta a parlare di un'ultima parte dei lavori dalla Commissione, voglio dire dei subriparti interni fatti di ciascun compartimento.

In verità questa questione, tradotta dinanzi alla ragione generale di un conguaglio di tutto il regno, sembra che debba essere di poco rilievo. Ognuno è convinto che sarebbe impossibile pretendere di voler ottenere una nuova perequazione assoluta tra possessore e possessore, tra comune e comune e tra circondario e circondario, e finalmente fra le diverse provincie del regno.

Però la Commissione governativa non ha tralasciato di occuparsi anche di quei subriparti interni di quei compartimenti nei quali si trovavano enfiteusari diversi gli uni dagli altri, e così procedette ai subriparti interni dei compartimenti di Lombardia, di Parma, di Modena, dell'ex-Pontificio e del Piemonte e Liguria, in ciascuno dei quali trovavansi condizioni speciali di censo, tali da richiedere qualche subriparto, ora tra provincia e provincia, ora tra i diversi enti censuari vigenti in ognuno degl'indicati compartimenti.

Come vedete, signori, questi subriparti riguardano esclusivamente alcune provincie, e non avendo dato luogo a grandi osservazioni, io potrei passar sopra a questa questione che, secondo me, è del tutto secondaria, e demandare la risposta alle obiezioni che per caso venissero fatte su di essi, all'onorevole relatore della Commissione. Ma c'è un compartimento, o signori, il cui subriparto presenta difficoltà non solamente tecniche, ma vere difficoltà economiche, per cui avete sentito che potrebbe nascere una vera questione politica.

Qui, o signori, permettetemi che io v'intrattenga un momento della mia debole persona.

Allorchè l'onorevole signor ministro mi disse che intendeva valersi della mia cooperazione, qualunque essa fosse, nel sostenere questo progetto di legge, io, dico la verità, rimasi sgomentato all'idea di prender parte a questa discussione non già per la cosa in se stessa e per le difficoltà che me ne potevano derivare; ma piuttosto perchè sapeva che andava a mettermi in contraddizione, primieramente cogli interessi

del paese nel quale io sono nato, in secondo luogo perchè io era certo che avrei avuto a discutere contro molte onorevolissime persone, sotto i cui ordini ho passato quasi intiera la mia vita.

In questa dolorosa situazione io fui molto incerto, se avessi dovuto accettare un tale incarico, ovvero rinunciarmi.

Ma poscia ho considerato che qualora avessi rinunciato un tale incarico, oltrechè sarebbe stato disdicevole il voler rifiutare la mia cooperazione in questa discussione, sarebbe sembrato che io volessi rifiutare di presentarmi innanzi a' miei concittadini dopo aver preso parte ad un lavoro, il quale aggrava di molto l'imposta delle antiche provincie.

Io dirò dunque, o signori, che fui condotto ad accettare quest'incarico dal pensiero che certamente si sarebbe trovato un qualche modo di risolvere questa importante questione del subriparto interno nelle antiche provincie.

Egli è certo che confrontata la rendita del Piemonte, quale è stabilita dal comitato e dalla Commissione governativa, con quella delle altre provincie italiane, egli è certo, dico, che questa rendita è perequata. Ma le difficoltà sorgono immense e quasi insuperabili, allorchè si presenta innanzi il subriparto interno tra circondario e circondario, tra comune e comune, tra possessore e possessore.

Sono verissime pur troppo le condizioni accennate dall'onorevole Sella, come sono verissime eziandio le condizioni accennate dagli onorevoli Rattazzi e Lanza. Ed io che le conosco ugualmente, so di certo che se non si trova un qualche modo per procedere prontamente a questo subriparto, ne avverrà che alcuni comuni non potranno sopportare l'aggravio che viene loro attribuito colla nuova legge di congruaglio.

Io non entrò ora a discutere sui vari metodi proposti per fare questo subriparto, io non posso fare altro se non che pregare tutti i miei concittadini, affinchè si riuniscano in un solo concetto, per trovare modo di addivenire a questo subriparto interno, ed ho ferma fiducia che col potente aiuto del Governo, purchè si voglia fermamente, e che si riuniscano in un solo intento tutte le forze intelligenti ed operative del paese, si possa riuscire a risolvere quest'arduo problema in brevissimo tempo.

La questione adunque sta tutta nel trovar modo di superare queste difficoltà di subriparto o col sistema di un catasto provvisorio, o col mezzo delle consegne, o in quell'altro modo che venisse adottato.

Io penso che la difficoltà principale consista nel trovar il modo da seguirsi per riuscire nell'intento, ma penso pure che qualunque metodo venisse accettato sarà condotto a compimento purchè, come ho avuto l'onore di accennare, si voglia fermamente riuscire.

Dopo la dichiarazione sovra esposta, mi resta a rispondere brevemente ad alcune obiezioni sollevate intorno ad alcuni fatti relativi al subriparto delle pro-

vincie piemontesi e liguri. Prima di tutto mi pare l'onorevole deputato Rattazzi e vari altri con esso sieno sorpresi dal vedere che nel circondario d'Acqui la superficie censita risulti maggiore della superficie geografica.

In verità sorprende che possa sorgere una tale anomalia, se non che cesserà ogni sorpresa quando vi avrò fatto conoscere l'origine delle due superficie.

Prima di tutto è necessario avvertire, come avrete osservato e nell'*Annuario* pubblicato dagli onorevoli Correnti e Maestri, ed in tutti i lavori statistici, quante difficoltà s'incontrino nella determinazione della superficie di ciascun circondario, di ciascun comune, ed avrete anche osservato che non fu possibile ancora sino al giorno d'oggi determinare nella Liguria e nel Piemonte la superficie dei comuni in esso compresi.

Or bene, quando io intrapresi per puro saggio il tentativo di procedere ad una stima perequata di ciascun circondario sulla base degli affitti reali e delle varie colture esistenti in ciascuno di essi, io presi per base le cifre risultanti dal lavoro statistico del Despine; nè poteva variarle, perchè altrimenti io avrei esposte cifre arbitrarie non appoggiate a verun dato meglio accertato.

Ora, dal lavoro del Despine, pubblicato nel 1852, il quale servi di base a quel mio primo grossolano tentativo, io desunsi la superficie censita; la superficie geografica, invece, fu ricavata dai dati statistici ultimamente pubblicati dalla direzione di statistica presso il Ministero di agricoltura e commercio.

Questa diversa origine delle due diverse superficie, e ritenute le difficoltà che s'incontrano nel determinarle, spiega la causa di tale anomalia, ed io, a dire il vero, non saprei decidere quale delle due superficie sia la vera.

**SARACCO.** Scusi, ma i mutamenti territoriali...

**POLSINELLI.** Ma sì, l'uno e l'altro...

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**RABBINI, commissario regio.** Se avessi voluto nascondere queste differenze l'avrei potuto fare con tutta facilità, non avendo alcun bisogno di iscrivere su quello stato la superficie geografica, tanto più che questo inconveniente si ripete per altri otto o dieci circondari. Io però non ho voluto nè nascondere questo inconveniente, nè correggere alcuna delle cifre precisamente per non entrare in arbitramenti che erano fuori di qualunque mia attribuzione.

Queste stesse spiegazioni, se non isbaglio, le ho date alla Commissione della Camera, allorchè fui chiamato presso la medesima per altre questioni relative al progetto di legge che si sta discutendo.

Ho osservato in alcune petizioni presentate alla Camera che taluni circondari reclamano, perchè la Commissione parlamentare li avrebbe traslocati dall'uno all'altro dei tre gruppi in cui fu diviso il compartimento di Piemonte e Liguria.

A questo proposito io credo poter affermare che poco o nulla può influire il traslocamento di un circondario

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

da un gruppo all'altro, e che se ne sia per errore ingrandita la relativa importanza; accenno solo a questa idea principale, poichè son certo che l'onorevole relatore della Commissione parlamentare saprà spiegarla meglio d'ogni altro.

Resta finalmente che accenni ad un'ultima obiezione sollevata credo dall'onorevole deputato Lanza, ed è quella che riguarda più particolarmente i beni censibili e non censiti nelle provincie di Piemonte e Liguria.

Io non mi distenderò lungamente su questo argomento, inquantochè basta solo l'osservare che la rendita reale dei compartimenti di Piemonte e Liguria fu determinata, comune per comune, cioè, avuto riguardo che ciascun comune ha un catasto diverso, si cercò la rendita dei beni compresi nei contratti di ciascun comune, e quindi si stabilì il rapporto tra questa rendita e la rendita censuaria di ciascun comune.

Ora, avendo solo preso per base i beni compresi in ciascun catasto, non v'è dubbio che in ciascun comune i beni censibili e non censiti non poterono essere compresi nella rendita che venne determinata col sistema dei contratti, inquantochè nei catasti rispettivi figurano solamente beni censiti e soggetti all'imposta.

Io credo che tali spiegazioni bastino per rispondere alla obiezione stata sollevata; del resto sarà forse il caso di rinvenire su di essa allorchè si dovrà parlare dei subriparti e del modo di eseguirli.

Signori, nel terminare questo mio qualunque siasi ragionamento, io mi sento in obbligo di ringraziarvi, con tutta l'effusione dell'animo mio, per l'indulgenza di cui mi foste cortesi, e per la benevolenza che avete voluto accordarmi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Busacca.

**BUSACCA.** Signori, quantunque io creda che, considerato politicamente, questo progetto di legge abbia realmente il grave difetto di mettere di fronte gl'interessi di un ex-Stato contro l'altro, nondimeno io dichiaro che non partecipo menomamente ai timori che questa circostanza destava all'onorevole Rattazzi. Io non partecipo a questi timori, non già perchè io pensi che questa legge sia giustissima, non già perchè creda che il riparto che viene proposto sia quale dovrebbe essere, ma non partecipo questi timori, perchè ho fiducia nella saviezza del Ministero come altresì nella saviezza della Camera; ed è quindi che io non temo che la maggioranza parlamentare attuale sia, a causa di questa legge, per scindersi.

Ed in questa speranza mi confermano gli oratori che mi hanno precesso, sia quelli che hanno parlato in favore della legge, come quelli che hanno discorso contro. Dappoichè una cosa io ho potuto osservare quanto alle opinioni sul merito intrinseco della legge, ed è questa che sinora non si è sentito nessun oratore della Camera, il quale non abbia apposto a questa legge qualche difetto, non ne ho sentito uno solo che l'approvi intieramente. Chi l'ha difesa con maggior calore ha trovato qualche provincia i cui interessi non

erano stati abbastanza rispettati. Se qualcheduno vi è stato che l'approvi nel suo complesso, questi abbiamo udito che ha fatto delle riserve per tutte le circostanze attuali, per tutte le conseguenze morali e politiche che l'attuazione immediata di questa legge potrà produrre nel paese.

Ora, da questo io prevedo fin d'ora quale sarà l'esito di questa legge. L'esito di questa legge sarà una qualche modificazione, la quale salverà da una parte gli interessi supremi della finanza, sui quali credo siamo tutti d'accordo quanti siamo in questa Camera, giacchè certamente da nessun lato di quest'Assemblea sorgerà alcuna opposizione quanto al contingente totale che debbe avere la finanza, una modificazione, dico, che salverà da una parte gli interessi supremi della finanza, e al tempo stesso varrà a tutelare nel miglior modo possibile gli interessi ed i diritti delle varie provincie e dei vari contribuenti dello Stato.

Quindi io non credo, non temo che la maggioranza della Camera s'avrà per questa ragione a scindere, perchè ho la fiducia che un miglioramento, una modificazione in questo senso verrà accettata anche dal Ministero.

Però se dovessi considerare la legge così qual è attualmente, confesso che non mi sentirei il coraggio di votarla.

Ma prima di entrare nell'esame dei lavori fatti dalla Commissione, e della via da essa tenuta per la quale giunse ai risultati presentatici, io devo fare una questione, direi quasi, pregiudiziale sul principio stesso della perequazione, questione che ho udito accennare da alcuni oratori che mi hanno precesso, senza che alcuno però l'abbia risolta in modo definitivo, e ne abbia tratte le dovute conseguenze. Si dice: non è giusto, che dentro lo stesso Stato, una parte dei contribuenti paghi sulle rendite che percepisce dai fondi che ha comperato, paghi il 30, un altro paghi il 20, un altro il 10; la perequazione, si dice, è questione di giustizia distributiva.

Pure per vedere se sia questione di giustizia distributiva, s'ha da risolvere prima un'altra questione, cioè, se realmente questi contribuenti paghino una quota diversa della rendita effettivamente da loro acquistata col fondo. E questa è una questione che si risolve colle leggi economiche, le quali, trattandosi di valori, io vi dico agiscono colla stessa precisione, con cui agiscono le leggi fisiche. I risultati cambiano per le varie combinazioni delle cause che influiscono; ma la legge resta sempre la stessa, tutto sta a saperla ben analizzare.

Ora, chiunque ha un capitale da impiegare, la prima cosa che fa è quella di vedere i vantaggi e gli svantaggi che ogni impiego gli presenta; nè certamente alcuno si induce a preferire un impiego ad un altro, se non vede che, fatti tutti i conti, quello è l'impiego più vantaggioso per lui. Che cosa ne segue? Che questo conto facendosi da tutti, in ogni epoca, in una data località, la somma di capitali che esiste in quel paese,

e che cerca un impiego, si ripartisce, si distribuisce, si divide insomma in varie proporzioni ai vari modi di impiego. Da ciò ne deriva che per effetto della concorrenza, finchè si tratta esclusivamente del frutto dei capitali, per effetto della concorrenza in ogni data epoca, in ogni località sottoposta all'influenza delle stesse cause, per ogni dato impiego vi è un frutto che deve rendere il capitale, onde il capitalista possa dire che l'impiego sia vantaggioso. E tanto ciò è vero che se voi nella stessa epoca e nella stessa località esaminate le varie contrattazioni, le differenze le trovate sempre piccole, come quelle che derivano unicamente da cause secondarie, da cause personali, dal vario apprezzamento che ciascuno può fare dei vantaggi che un impiego può dare; ma, tranne queste piccole differenze, trovate sempre che ogni dato impiego, in una data epoca, in una data località ha sempre un frutto fisso, o, a dire meglio, comune a tutti i contratti.

Ora lo stesso è per l'investimento in fondi stabili. Anche per questo vi è una offerta ed una ricerca, e ne viene che anche relativamente ai capitali impiegati in fondi stabili, la rendita deve essere per tutti la stessa, e deve conservare un certo rapporto colla rendita che danno i capitali diversamente impiegati. Nelle proprietà stabili havvi bensì la circostanza che vi si presentano due specie di vantaggi, la rendita, vale a dire, e poi la sicurezza, la comodità, il piacere, quelli che io chiamo i vantaggi morali della proprietà stabile. Questa circostanza fa sì che l'affluenza dei capitali verso i fondi rustici od urbani proporzionatamente alla rendita di detti fondi è maggiore d'assai, e per conseguenza, il capitale investito in fondi stabili rende meno che in un altro impiego. Se per esempio i capitali investiti nel Gran Libro danno attualmente il sei, quelli investiti in terre od in case daranno il quattro od il cinque a seconda dei casi, ma questa differenza è compensata dai vantaggi morali che offre la proprietà, e del resto non altera punto la legge. Supponiamo un individuo il quale intenda investire in fondi stabili il suo capitale: se dicesi che i capitali impiegati in fondi stabili rendono, per esempio, il quattro, e ciò è vero, vuol dire che questo quattro è il frutto determinato dalla concorrenza dei capitali e dà tutti i vantaggi e svantaggi che offrono i vari impieghi. Or ne siegue che se a quest'individuo si offre il fondo ad un prezzo tale che la rendita ricavabile sia del quattro, che è il corso attuale, allora fa la sua operazione e compra il fondo; se però il proprietario che vende alza il prezzo, dimodochè il frutto venga a ribassarsi, allora non compra, e si rivolge piuttosto al debito pubblico, o impiega i suoi capitali con un mutuo ipotecario.

Vediamo ora, posto questo principio, sopra chi viene a cadere la tassa. Quale è il conto che un compratore che ha un capitale da impiegare fa prima di decidersi?

Io credo che la prima cosa che il compratore fa sia quella di calcolare i vantaggi e gli svantaggi che gli offre ciascun modo d'impiego, nè certamente si risolve

a preferire un modo d'impiego all'altro, se non quando acquista la convinzione che tutto calcolato quello offre a lui i maggiori vantaggi. Immaginiamo che si tratti di un fondo rustico. Egli comincia dal dare un prezzo ai frutti che può dare questo fondo, e questo è il prodotto lordo, poi da questo sottrae le spese di cultura, ed ecco la rendita netta. Se però sul fondo grava un canone, un livello, la rendita netta non è più quella, ed il compratore la sottrae. Ma se oltre il livello, sul fondo grava un'imposta, il compratore si arresta a quel punto? Certamente no, nè anche quella è per lui la rendita netta; e come dalla rendita del fondo ha sottratto il livello, così sottrae pure l'imposta. Non può essere altrimenti e la ragione ne è chiara. Ciò che oltre i vantaggi morali della proprietà egli acquista col fondo è una rendita; or la rendita del fondo è per lui quella al netto delle spese di cultura, dei livelli e dell'imposta, ed è su questa ch'egli può fare i suoi conti e stabilire quel prezzo cui corrisponde il frutto che deve dargli il suo capitale, perchè l'impiego siagli vantaggioso. Se la rendita netta è, per esempio, di 500, non è un assurdo che il compratore debba e consenta a pagare il capitale di 600?

Mi pare che la conseguenza sia chiara: il compratore non paga l'imposta. È tanto chiara la conseguenza che la stessa Commissione governativa la vide. Che cosa essa ha fatto per determinare la rendita imponibile? Essa ha stabilito il valore venale dei fondi, ha determinato il frutto di questo capitale, e così ha trovato una rendita al netto dell'imposta, poi ha aggiunto l'imposta, ed è questa la rendita imponibile.

Ora, che cosa ciò vuol dire? Vuol dire che la Commissione ha riconosciuto che i compratori dei fondi hanno sottratto dal prezzo il capitale della rendita. Per persuadersene meglio, bisogna riflettere che la proprietà stabile è sotto l'azione di una circostanza diversa da tutti gli altri impieghi di capitale.

Se il Governo mette una tassa sull'esercizio di una industria, l'effetto immediato è che l'esercente dell'industria si vede diminuire i suoi profitti. Ciò è vero; ma siccome i suoi capitali sono mobili, e l'uomo è libero di passare da una industria ad un'altra, quando l'industria non dà più profitto sufficiente si abbandona: questo è l'effetto della tassa. Allora accade che il prezzo del prodotto, della manifattura, per esempio, diminuitasi, l'offerta s'innalza, e così colui che esercita l'industria ritrova nell'aumento del prezzo del suo prodotto il rimborso della tassa.

Io non sono di quelli che credano che questo rimborso sia sempre ottenibile per la tassa intera, perchè non sempre questo passaggio da un'industria all'altra è possibile quando sarebbe necessario. Ma in tutto od in parte, prima o poi ciò accade, e così queste tasse tendono ad equilibrarsi. Però, se si tratta della proprietà territoriale questo rimborso è impossibile, perchè esso è d'una quantità determinata che non può crescere o scemare a volontà dei proprietari. Perchè il proprietario rimborsi l'imposta, bisogna che si dimi-

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

nuisca l'offerta delle terre vendibili. Ora ciò può accadere per altre cause, non certamente per effetto dell'imposta. L'imposta può anzi produrre l'effetto contrario, quello cioè che, accrescendo le strettezze dei proprietari, si accresca l'offerta delle terre da vendere, e ribassi maggiormente il prezzo.

Ma, checchè ne sia, l'imposta ricadrà sempre sul proprietario nelle cui mani trovasi il fondo quando vien messa. Aumentatela quanto volete, egli la pagherà sempre tutta, nè ha modo di liberarsene, perchè se vende è sempre sulla rendita al netto dell'imposta che viene determinato il prezzo. Il compenso potrebbe trovarlo, mi direte, se venissero a rialzar di prezzo i prodotti del suolo, o venisse a crescere la domanda dei fondi. Ma neanche ciò ha nulla che vedere coll'imposta; questo sarebbe un vantaggio che avrebbe altronde avuto; la sua rendita sarà sempre diminuita dall'ammontare dell'imposta, e sempre su questa rendita netta sarà calcolato il prezzo del fondo. La conclusione si è che, finchè rimane in possesso il proprietario nelle cui mani trovasi il fondo, quando l'imposta vien messa, paga ogni anno la tassa al fisco; se vende, la paga, ossia la compensa, in capitale, al compratore, e questi non paga mai l'imposta.

Quando dunque, o signori, si tratta di fare la perequazione senza aver presenti queste incontestabili verità, quale ne sarà la conseguenza?

La conseguenza è questa. Sianvi due proprietari, i cui fondi, al netto delle spese di coltura, rendano ciascuno lire mille, sui quali però uno paghi 200 lire di imposta, e l'altro 100, la loro rendita sarà certamente di 800 lire per il primo, e di 900 per il secondo.

Immaginiamo ora che il Governo, per fare la perequazione, aumenti di cinquanta lire la tassa del secondo, e diminuisca di cinquanta quella del primo; colui la cui imposta è stata aumentata, se si trova nella necessità di vendere vedrà che si è scemata di prezzo la sua proprietà; e l'altro, a cui per la perequazione l'imposta viene diminuita, vedrà la sua proprietà per lo contrario aumentata di valore. Insomma, ci è passaggio di proprietà da una all'altra persona.

Se nell'esempio da me addotto il Governo toglie cinquanta lire d'imposta all'uno e carica queste cinquanta lire all'altro, toglie al secondo il capitale di cinquanta, non a vantaggio dello Stato, ma per darlo all'altro. È il passaggio puro e netto della proprietà da una all'altra persona.

Ma si dice: ognuno deve pagare in ragione della sua rendita, sì; ma voi che dite di pagare in una proporzione più forte di me, quanto avete pagato il vostro fondo? Se il mio fondo mi rende al netto 900 pella ragione che pago di tassa soltanto 100, io ho pagato il fondo col capitale d'una rendita di 900, e quindi più di voi che lo avete pagato col capitale d'una rendita di 800, appunto perchè sul vostro fondo gravano 200 lire di tassa. Ne viene dunque che se voi caricate a me 50 lire di tassa a voi si regala una rendita di 50 lire che non avete mai comprata, o, ciò che

fa lo stesso, vi si regala un capitale corrispondente alla rendita di lire 50, il quale capitale si toglie a me per darlo a voi.

Mi pare dunque che, considerato così il principio della perequazione, non sia molto conforme alla giustizia; ma sia precisamente contrario.

Se noi facciamo il conto sugli effetti pratici di questo principio, stando ai calcoli fatti dalla Commissione, e guardando alla pagina 125 della relazione, su 104,321,000 ne verrebbero questi risultati: che la proprietà del Piemonte viene a depreziarsi di 133,466,000; quella di Modena di 5,000,000; quella di Toscana di 43,000,000 circa; quella di Sicilia di 53,000,000 circa; quella di Sardegna di 1,735,000 circa; ed al contrario si viene ad aumentare il valore della proprietà della Lombardia per 133,000,000 circa; della proprietà di Parma per 25,000,000; degli ex-Stati pontificii per 43,000,000; delle provincie napoletane di 35,000,000 circa. L'effetto è questo; e siccome i fondi sono stati comprati in ragione della loro rendita al netto dell'imposta, così questo passaggio di valori da una parte all'altra mi pare che sia a titolo gratuito.

Vi sono a queste ragioni delle obiezioni da fare? Io confesso di non averne ancora sentita alcuna che abbia una grande solidità.

Ho udito l'altro giorno dall'onorevole Galeotti per tutta risposta che questa teoria suppone l'immobilità dei valori; ma che i valori col tempo s'innalzano e per conseguenza il proprietario che soffre oggi l'imposta, viene a rimborsare quello che gli si è levato.

Ma a me sembra che questa risposta della immobilità dei valori non risponde a nulla. Certamente col tempo possono aumentare i valori; anzi, dico di più, che è nell'ordine naturale delle cose che il prezzo della terra s'innalzi; ma s'innalza egli forse per causa dell'imposta? È questo innalzamento un effetto naturale della medesima.

Io farei all'onorevole Galeotti una domanda. Immaginiamo che vi siano due persone le quali abbiano comprato tutte due i loro fondi (che suppongo d'una rendita eguale di lire 1000) liberi da ogni imposta; che l'indomani della compra l'una di loro venga obbligata a pagare un'imposta di lire 100, mentre l'altra rimanga esente da ogni peso. Naturalmente a colui che soggiacerà all'imposta, la rendita di lire 1000 si è ridotta a 900; per l'altro che non paga l'imposta la rendita resta di 1000. Immaginiamo che i valori raddoppino; quello la cui rendita è rimasta lire 1000 e comprò il fondo a lire 20,000, se il prezzo raddoppia lo venderà 40,000, ma quello che comprò il fondo 20,000 quando la rendita netta era 1000 e che ora vede ridotta, a causa dell'imposta, la sua rendita a 900, quantunque i valori sieno raddoppiati, venderà forse il suo fondo a lire 40,000? Certo no, perchè il compratore dovrebbe essere matto per pagare al prezzo d'una rendita di 1000 il fondo che rende 900. È vero che si aumentano i valori col corso del tempo, ma questo non porta nessun'azione sull'effetto dell'imposta.



L'onorevole relatore ha voluto trovare un altro argomento per la perequazione, che neanche mi sembra sia giustissimo. L'onorevole relatore distingue nella rendita della terra quasi due parti.

Egli dice: vi è una parte che si può considerare come fissa, permanente, ve n'è un'altra la quale è soggetta a tutte le vicende della fortuna, ai cambiamenti delle stagioni, alla crittogama, è soggetta a tutte le vicende economiche della circolazione dei capitali; questo è variabile: l'imposta prende sempre dalla prima. Quanto più, egli continua, si aumenta l'imposta, tanto più la prima, la parte che si può dire sicura, si scema, ed al povero proprietario non resta che la parte incerta.

Ora, egli dice, quanto più quest'effetto dell'imposta aumenta, tanto diminuisce nel proprietario la facoltà, la possibilità di far fronte a tutte queste vicende, ed anche, ciò che importa non poco, la possibilità di mantenere i capitali e di aumentarli; però non è giusto che sotto questo riguardo un compartimento sia trattato ad un modo, ed un altro diversamente, quindi bisogna procurare perchè questa forza, questa capacità di formare i capitali, sia eguale in tutti. Non è indifferente, egli conchiude, che per un compartimento i suoi capitali si versino nel suolo, oppure vadano a consumarsi nelle spese improduttive dello Stato.

Io convengo di tutti questi effetti dell'imposta, ma non saprei vedere come ne venga per conseguenza la perequazione. Questo dimostra che le imposte, e la fondiaria come tutte le altre, hanno certi limiti al di là dei quali fanno più male di quello che portino bene alla finanza; ma non ne viene per conseguenza la perequazione: dappoichè io domanderei: questa capacità del proprietario di far fronte alle vicende della fortuna e di aumentare o almeno mantenere i capitali, questa capacità è in ragione del rapporto dell'imposta colla rendita, oppure è in ragione della rendita netta assoluta?

Se io ho un fondo di mille lire e pago dieci per cento, mi restano novecento lire; se un altro ha un fondo di diecimila lire e paga il venti per cento, non vi è certo perequazione: questi paga lire 2000, ma gli restano lire 8000; ora siamo forse alla pari quanto alla capacità di far fronte alle vicende e di accrescere i capitali? Certamente no.

Se il Governo dovesse nel ripartir le imposte aver presente questo principio di metterli tutti alla pari per dare a tutti eguale capacità di formar capitali, la conseguenza logica di questo principio sarebbe la imposta progressiva, tutto il contrario della perequazione; anzi sarebbe più che la imposta progressiva, perchè dovrebbe levar tanto quanto sarebbe necessario per ridurci tutti alla stessa misura di rendita netta, con che non credo ci si renderebbe un buon servizio.

L'onorevole Lanza l'altro giorno diceva che sottrazione del capitale dell'imposta dal prezzo del fondo nelle vendite si verifica o non si verifica perchè spesso

si transige. Io non credo che questa transazione possa aver luogo. Io non penso che quando si compra un fondo, eccetto in casi eccezionali, si facciano dei calcoli sulla eventualità lontanissima che le imposte possano diminuire, credo piuttosto che questo calcolo accada in senso opposto; quindi che cosa resta? Resta la verità nuda che le imposte cadono sul fondo, e che nei passaggi delle proprietà chi paga l'imposta è il venditore, o, a dir meglio, il povero venditore la paga al compratore. Il compratore, quello che possiede oggi il fondo che era già gravato dell'imposta, all'epoca in cui comprò non pagò imposta, perchè la ebbe compensata in capitale dal venditore nel prezzo del fondo.

Però bisogna essere giusti, e vedere se realmente vi è qualche eccezione. Io dirò che per ragione di giustizia non ne veggo che una sola, ed è conseguenza del principio stesso che ho sviluppato.

Se io compro oggi un fondo che suppongo libero di imposta, e domani il Governo mi sopraccarica di una tassa, finchè il fondo è nelle mie mani, sono certamente io che pago l'imposta, non la paga il compratore che viene dopo di me, ma io la pago finchè sono possessore del fondo, e se lo vendo, il compratore mi pagherà il tanto di meno. Finchè dunque io sono possessore del fondo, e l'imposta è stata messa mentre esso è nelle mie mani, io realmente pago l'imposta. Dunque questa è un'eccezione, che è conseguenza strettamente logica del principio stesso; la perequazione ristretta in questi sensi bisogna certamente farla per ragioni di giustizia. Dunque quale sarebbe il vero principio? Il vero principio sarebbe quello di andare indietro, di risalire ad un'epoca tale, che in qualche modo ci assicurasse che tutte le imposte che si erano stabilite a quell'epoca, siano già state saldate dal tempo, perchè da quell'epoca in poi le proprietà sono passate in altre mani, e che conseguentemente i compratori non pagano quelle imposte, perchè già furono compensati in origine da coloro che vendettero il fondo.

Fatta questa separazione, risalendo ad un'epoca più o meno remota, tutta l'imposta anteriore a quell'epoca dovrebbe restare ripartita qual'è, perchè la perequazione è stata fatta dal tempo; l'imposta posteriore, sì, quella bisogna perequare. Fuori di questo, finchè si sta nei termini di giustizia, io non saprei comprendere altra perequazione. Se altra perequazione si potrebbe ammettere, non sarebbe per ragione di giustizia, ma per ragioni economiche, per ragioni politiche.

Per esempio, se ci si dimostra che un paese è così sopraccaricato d'imposizioni, che al povero proprietario nulla resta, o resta pochissimo, e per poco s'intende la rendita netta assoluta, non il rapporto della rendita coll'imposta; se ciò si dimostrasse, allora, nell'interesse comune di tutto lo Stato, è bene fare una diminuzione nell'imposta di quel tale compartimento, perchè havvi un interesse politico a che il proprietario abbia affetto ed interesse alla sua terra.

Certamente se il Governo, continuando ad aumentare l'imposta, oggi chiedesse dieci, domani venti, poi

cinquanta, poi ottanta, si farebbe il peggiore dei mali, perchè cesserebbero le fonti della produzione; una diminuzione dell'imposta sarebbe allora necessaria per rendere l'uomo affezionato alla proprietà stabile, la quale altrimenti sarebbe dall'imposta annientata. Ma quando non si tratta di questo; quando, qualunque siasi l'ammontare dell'imposta, la classe dei proprietari è sufficientemente ricca, allora non resta che la questione di giustizia, e la giustizia si è che le imposte antiche sono state già perequate dal tempo, perchè sono già incorporate nel fondo e non si pagano dai proprietari attuali.

Egli è quindi questa una delle riforme che vorrei introdotta nel progetto di legge.

*(L'oratore si riposa).*

Posto che una perequazione si debba fare, vediamo con quali regole far si dovrebbe, con quali si è fatta nel progetto che ci viene proposto.

Però, per venire all'esame dei risultati, mi bisogna imitare in certo modo l'onorevole commissario del Governo e rifare, a modo mio, un po' di storia del procedimento della Commissione; bensì spero in questa parte di essere più breve e di venire a qualche conclusione più pratica.

Me lo perdoni la Camera, ma mi occorre ripetere quale fosse il mandato della Commissione.

Il decreto del ministro Bastogi, 11 agosto 1861, diceva:

« È istituita una Commissione con l'incarico di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione delle basi dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del Regno d'Italia, affine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima. »

Quale adunque era il mandato della Commissione? Secondo il decreto, la Commissione aveva ricevuto il mandato di proporre un riparto? No; il mandato della Commissione era quello di ricercare i mezzi pratici e più spediti per ottenere la perequazione delle basi onde poi fare il riparto; e siccome l'imposta deve essere in ragione della rendita reale, così si può dire che il mandato della Commissione era quello di cercare i mezzi per ritrovare la rendita reale, o, come si contenta l'onorevole commissario, i rapporti in cui stanno tra loro le varie rendite reali, il che per me è la stessa cosa.

Qual era adunque, o signori, il mandato della Commissione; che cosa doveva fare? Essa doveva cominciare dall'esaminare i vari sistemi che si potevano proporre, discuterli profondamente, ed adottare decisamente quello o quelli che meglio conducono allo scopo. Insomma doveva fare, mi perdoni l'onorevole commissario regio, precisamente l'opposto di quello che la Commissione fece e di cui egli crede le si debba dar lode.

La Commissione governativa doveva dunque esaminare i vari sistemi che si potevano proporre, discutere, venire ai voti per approvare il sistema da seguire. Però non intendo dire che non restava altro mandato

ad una Commissione composta di persone dotte nella materia. Dico adunque che, dopo aver adottato il principio, essa doveva prevedere tutti gli ostacoli che si sarebbero nell'attuazione incontrati e i modi di vincerli, indicare i fatti che si dovevano ricercare, i metodi di cercarli, far la parte regolamentare, fare insomma un programma. Fatto tutto questo, restava l'esecuzione, restava l'attuazione pratica, ed in certo modo materiale, ma non interamente materiale come vedremo in appresso. Ma, a rigor di termini, il mandato della Commissione era finito; quella seconda parte non era il suo mandato. Essa doveva dire al ministro: ecco il mio progetto. Il ministro poi, secondo la mia opinione, avrebbe fatto bene, se, avuto questo programma, questo progetto di quanto si dovesse fare per venire alla perequazione, lo avesse convertito in un progetto di legge e lo avesse fatto approvare dal Parlamento.

Se ciò si fosse fatto ci si sarebbero presentate prima delle massime pratiche da approvare, e poi, qualora il Parlamento non avesse creduto di dare un voto di fiducia al Ministero per l'esecuzione pratica del progetto, ci si sarebbero presentati risultati di massime già da noi approvate, e non ci troveremmo oggi a una discussione ingrattissima.

Non si creda con questo ch'io voglia accusare la Commissione governativa di una specie di abuso di potere; niente affatto: essa non commise alcun abuso di potere, per la ragione che questa facoltà era tutta del potere esecutivo; ed il potere esecutivo che col decreto non diede alla Commissione il mandato di proporre il riparto, glielo diede poi a voce, e disse alla Commissione: fate quello che meglio credete.

Ma quello che a me dispiace si è che per non avere la Commissione veduto da principio quale era veramente il suo mandato, fece l'opposto di quel che doveva fare, cioè fece il riparto senza adottare alcun sistema. Questo a me risulta da tutti i verbali, da tutto il procedere della Commissione. Altronde oggi sono stato quasi quasi dispensato dal dirlo dall'onorevole commissario regio, il quale, difendendo la legge, ha detto non una ma molte volte, che la Commissione non si è mai dichiarata per alcun sistema. Che cosa fece dunque?

Nelle prime discussioni si presentarono tre cosiddetti sistemi, l'uno con cui si proponeva di ripartire l'imposta in ragione della popolazione, l'altro dell'onorevole Rabbini, e del nostro ex-collega, che speriamo avere nuovamente a collega, l'onorevole De Blasis, che si fondava sui catasti, l'altro il sistema che ha per base il valore di compra-vendita desunto dai contratti.

Su questi tre sistemi vi fu una lunga discussione, ma nessun sistema piacque alla Commissione. Quello dei contratti che sembrò (almeno sino ad oggi, perchè ora, dopo le dichiarazioni dell'onorevole commissario, pare che se ne debba dubitare), che sembrò, dico, il migliore, e che si dice essere la base del riparto attuale, fu il più combattuto di tutti, e le maggiori ob-

biezioni vennero da parte dell'onorevole commissario. Quale fu la conclusione?

La prima deliberazione della Commissione fu questa: diede carta bianca ai proponenti, non ne accettò tutti i sistemi, non ne rigettò alcuno. La Commissione disse ai proponenti: fate i vostri progetti, mostratemi i numeri, le cifre che ne risultano, e poi vedremo.

Ora, quantunque si dica che questo sia un buon metodo, a me non sembra tale, perchè, secondo me, i numeri da sè soli non dicono nulla; una cifra tanto vale quanto vale il sistema da cui risulta.

La Commissione altro non disse ai proponenti se non che: voi, signor Morandini, voi, signor Possenti, voi, signor Rabbini, mostratemi i numeri, e poi vedrò per qual progetto mi abbia a decidere. Il che in buoni termini vuol dire, se i risultati sono conformi a quel preconconcetto che io ho in mente, approvo, se no, no.

Questo fu il metodo seguito dalla Commissione, e non credo che si possa dire in contrario. Ma, io ripeto, tanto vale un risultato, quanto vale il sistema. Se invece di adottare un sistema si adotta un risultato di numeri, senza accettare il sistema per cui a quei numeri si è riuscito, e questo dal principio sino alla fine, per me tutto il progetto è condannato, perchè vedo in questo la prova che coloro che fecero il progetto non avevano alcuna idea chiara, non avevano alcuna opinione decisa intorno alla convenienza d'un sistema o d'un altro, e che credeano che altro mezzo non ci fosse per riuscire fuorchè l'intuito.

Presa adunque questa deliberazione i proponenti si misero all'opera. Il primo progetto del deputato Possenti, quello si era di ripartire l'imposta in ragione della popolazione e del modo in cui l'imposta è attualmente ripartita. Ma, per quel che mi risulta dai verbali, io debbo dire che in questo primo progetto non vi era da parte del proponente l'idea di fare un conguaglio, ma bensì di levare la disparità e le disuguaglianze più forti; anzi aggiungo che, nei risultati del progetto presentatoci, questo primo del Possenti non influisce; onde potrei metterlo da parte. Ma siccome il principio su cui si basava questo progetto si ripeté in un altro progetto degli stessi proponenti, che ebbe un'influenza grandissima; siccome vedo che in tutti i prospetti ci si dà il rapporto tra la tassa e la popolazione; siccome vedo che in tutti gli scritti dei difensori del progetto a questo rapporto si dà grande importanza, così io dirò qualche cosa su questo principio, sul principio, cioè, che la popolazione cresce, si distribuisce in ragione dei mezzi di sussistenza. Questa, io dico, è la formula falsa di un principio vero.

Vero è che i mezzi di sussistenza influiscono sulla popolazione, ma falso è che tra la popolazione e i mezzi di sussistenza vi sia un rapporto fisso, in modo che dalla prima possa misurarsi con una qualsiasi approssimazione la seconda. Chiara ne è la ragione: collo stesso ammontare di sussistenza possono vivere quantità differentissime di popolazioni, lo dimostra il fatto: vi sono popolazioni numerosissime e poverissime ad un

tempo, vivono male, ma vivono. L'Irlanda è stata più popolata dell'Inghilterra, ma nessuno ha detto mai che l'Irlanda fosse più ricca dell'Inghilterra.

Dunque la formula non è esatta. Ma vi ha di più: i mezzi di sussistenza hanno certamente influenza sull'aumento della popolazione, ma mezzo di sussistenza non è la sola produzione agraria, ma anche le manifatture ed il commercio sono fonti di sussistenza per i popoli, poichè se i loro prodotti non servono al vitto, vanno all'estero e si convertono in vitto.

Vi è poi una terza osservazione da fare, ed è che qui non si tratta d'imporre in ragione della produzione lorda. Ora, per una popolazione, il mezzo di sussistenza che viene dall'agricoltura è il prodotto lordo; ma non si tratta d'imporre il prodotto lordo, si tratta d'imporre la rendita fondiaria, la parte del prodotto lordo della terra che spetta al proprietario.

Ora, questa rendita non ha alcun rapporto colla popolazione; forse ne ha uno lontanissimo per la teoria di Ricardo, ma, ripeto, non credo si possa dire che quanto più cresce la popolazione più s'innalza la rendita fondiaria, e che su questa base si possa calcolare la rendita per ripartire l'imposta. Quindi tutti questi confronti che vedo fatti in tutti i progetti che sono stati proposti, e in tutti i calcoli relativi alla perequazione, tutti questi confronti tra la popolazione e l'imposta per me non significano niente, non aggiungono nè levano nulla al merito del lavoro che si è fatto. Questo quanto al primo progetto che aveva per base la popolazione.

Vi era poi il secondo sistema dell'onorevole commissario che abbiamo qui presente.

Da quanto ho letto nel volume degli atti della Commissione, mi consta che tanto l'onorevole commissario, quanto il nostro collega De Blasiis, dicevano che i catasti italiani erano tutti della stessa epoca, erano press'a poco la stessa cosa, dimodochè alla fine dei conti forse si sarebbe trovato che la disuguaglianza veniva non propriamente dai catasti, ma dalle quote, vale a dire che gli uni pagano il dieci per cento della rendita censuaria e gli altri il quindici per cento o più. Quindi soggiungevano: lasciateci fare l'analisi dei catasti e vedremo se questo sia vero, e se è vero saremo presto in porto. Ma venuti a questo lavoro, dovettero accorgersi di quello che veramente io avrei preveduto senza tante ricerche, che cioè sui catasti non c'era da fare nessun fondamento. Ciò nullameno non abbandonarono per questo il loro sistema di regolarsi sui catasti.

E, per dire le cose senza scendere a tanti dettagli, cercarono di conguagliare i catasti per assimilazioni, attribuendo alle Marche un estimo in ragione di superficie eguale a quello delle provincie di Teramo e Chieti nel Napoletano; poi riformarono l'estimo del resto delle provincie ex-pontificie coll'estimo così riformato delle Marche, conservando le stesse proporzioni in cui erano prima. Poscia si fa un gruppo di tutto questo estimo ex-pontificio così riformato, se ne prende

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

la media, e con questa si riforma l'estimo toscano, lasciando gli estimi degli altri Stati come sono.

Veramente se questo sistema di perequazione per assimilazioni mi potesse persuadere, non saprei come in paesi che hanno un catasto il più regolare, quali sono le provincie ex-pontificie e la Toscana, si possa venire a fare il conguaglio modificando questi estimi, e poi lasciando quali sono gli estimi degli altri che hanno i catasti più imperfetti, ed il Piemonte che non ne ha alcuno.

Ma questa è questione secondaria. Però io dico: chi può soddisfarsi di questo conguaglio delle Marche colle provincie di Teramo e di Chieti? Chi si può contentare di questo conguaglio delle provincie toscane col'estimo delle provincie ex-pontificie così riformate? Quali le prove che così facendo la giustizia sarebbe soddisfatta? Per me non ne conosco alcuna, nè credo sarebbe stato possibile il darne una soddisfacente.

Questo era il secondo sistema.

Viene poi il sistema dell'onorevole Morandini, che era l'unico per me, dei tre proposti, che aveva bensì dei difetti, ma che si può discutere, e questo era fondato, come tutti sapete, sul valore venale dei contratti.

L'esecuzione pratica era questa.

Dai contratti di compra e vendita desumeva il valore dei beni venduti, poi prendeva la rendita censuaria di questi beni, e con questi due dati dividendo per la rendita censuaria il valore dei beni, veniva a stabilire il valor capitale di una lira di rendita censuaria. Indi a questo valore capitale attribuiva un frutto, ed aggiungendovi la tassa di registro aveva la rendita reale netta d'imposta, poi aggiungeva le imposte erariali, provinciali e comunali, ed aveva la rendita netta imponibile.

Questo sistema, come diceva, ha delle gravi difficoltà; qualcuno lo ha attaccato nel principio, ma credo che i difetti non siano tanto nel principio, quanto nell'applicazione: però certamente era il solo discutibile.

Compiuto avendo i proponenti ognuno il suo progetto, ritornano alla Commissione e presentano finalmente quei numeri che dovevano stabilire la bontà del sistema. Se non che allora rinacquero e forse con maggiore intensità di prima le contestazioni. Si elevò un'altra volta la questione sul merito intrinseco del sistema che ha per base i contratti di vendita; si fecero obbietti quanto ai modi con cui il sistema era stato attuato e si criticò principalmente pei frutti attribuiti ai capitali, a motivo della differenza che passa tra i grandi e i piccoli possessi. La conclusione si fu quella di nominare il Comitato, di cui parlava l'onorevole commissario regio.

E realmente, com'egli ci ha detto, la Commissione nominava il Comitato *senza pronunziarsi sulla preferenza da darsi ai vari progetti*, e coll'incarico di esaminare il progetto Morandini e di modificarlo, *prendendo anche in considerazione i progetti Rabbini e Possenti*, prendendo cioè in considerazione il progetto

che ripartiva l'imposta in ragione di popolazione e quello che equiparava le Marche a Teramo e Chieti, e all'ex-Pontificio la Toscana.

Se questi altri progetti avessero avuto una base salda, allora io intenderei la loro presa in considerazione; ma siccome non mi sembra che come base di un riparto d'imposta abbiano qualche cosa che valga, così veramente non so come la Commissione abbia potuto venire a quella determinazione.

Si è detto però: qui si tratta di probabilità. Non vi è nessun sistema, si dice, con cui si giunga alla certezza, alla verità. Qual è, si dice, il sistema che dia dei risultati certi? Quando si tratta di calcoli di probabilità, bisogna prendere quanti più elementi è possibile ed avvalersi di tutto. Ma anche la probabilità, dico io, ha le sue leggi. Si tratta certamente di calcoli di probabilità; ma, secondo me, i calcoli di probabilità, appunto perchè espongono ad errori maggiori, mi si permetta questa espressione, il rigor logico è per essi più necessario che negli altri calcoli. Quale è il metodo da seguire? Ammettete pure, io dico, quanti sistemi volete, ma dovete prima esaminare il valore intrinseco di ciascuno di essi. Se uno di questi vi presenta, sottoposto al rigor logico dei principii della scienza il mezzo di giungere a scoprire il vero, allora accettatelo: se no, no. Quando poi ne avrete accettato uno, due, tre quanti volete di questi sistemi, i quali vi sembrano tutti fondati sulla ragione e sui giusti principii della scienza, allora entrano in campo altre considerazioni, e se credete che siano tutti di egual valore, bisogna, secondo le regole dei calcoli di probabilità, bisogna prendere la media. Se però uno dei sistemi accettati come buoni vi offre più gradi di probabilità degli altri, dovete preferire quello che vi dà probabilità maggiore, gli altri vi serviranno soltanto come controprova.

Ma tutto questo si deve fare. Dovete esaminare i sistemi, accettarli o rigettarli e poi stabilire le regole con cui dovete adoperare ciascuno di essi. Ma perchè si tratta di calcoli di probabilità, accettare qualsiasi sistema senza curarsi del suo valore intrinseco, o, a dir meglio, non pronunziarsi su di alcuno e regolarsi secondo i risultati, non mi pare che sia giusto, perchè con questo principio io dico che tanto varrebbe mettere dei numeri in un bossolo ed estrarli.

Ora dovrei parlare dei lavori del Comitato. Siccome però siamo ad un'ora così avanzata, mi pare di fermarmi a questo punto.

*Molte voci.* Sì, a domani! A domani!

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO  
BORELLA SUL CATASTO STABILE.**

**PRESIDENTE.** Prima di sciogliere la seduta debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Borella desidera d'interpellare il signor ministro delle finanze sul catasto stabile, e domanda che le piaccia di fissargli un giorno per ciò.

*Voci.* Dopo la legge.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Dopo la discussione attuale.

Spero che l'onorevole Borella vorrà pure permettermi che mi si rischiarì di più la voce, che è sempre fioca.

**BORELLA**. Sta bene, dopo questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì.*

1° Interpellanza del deputato Robecchi Giuseppe relativamente alla legge sulle somministrazioni fatte dai comuni all'esercito;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

## TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** — *Atti diversi.* = *Relazione presentata dal ministro per la marineria Cugia sui lavori annuali dell'arsenale di Spezia.* = *Interpellanza del deputato Robecchi Giuseppe sulle somministrazioni militari fatte dai comuni, e risposta del ministro per l'interno Peruzzi.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Il deputato Busacca termina il suo discorso in merito del progetto.* = *Interpellanza del deputato Cadolini sulla costruzione della ferrovia da Pavia a Brescia, e risposta del ministro dei lavori pubblici Menabrea.* = *Giuramento del deputato Brunetti* = *Relazione sul disegno di legge per il trattato di commercio e navigazione col Belgio.* = *Discorso del deputato Boggio intorno al progetto in discussione, e sua contro-proposta circa il sistema.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**GIGLIUCCI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**TENCA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9717. Il Consiglio comunale di San Stefano Quisquina reclama la pronta attuazione dei lavori della strada rotabile, decretata or son circa due anni dal Parlamento, da Corleone a Bivona e Girgenti.

9718. Quattrocchi Pasquale, da Acireale, chiede in grazia di circostanze degne di considerazione, di venire ammesso, quantunque non abbia ancora raggiunta l'età prescritta, a concorrere ad un posto di notaio che sia per vacare nelle provincie siciliane.

9719. Il Consiglio comunale di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, fa istanza perchè sia concesso uno abbono d'imposta ai proprietari di vigneti di quel comune in compenso dei danni loro cagionati dalla crittogama.

9720. Il Municipio di Grottaminarda, in Principato Ulteriore, fa voti perchè non venga modificato il tracciato della ferrovia da Napoli ad Otranto che passa per Cancello, Benevento, Calore, Fiumara d'Apice, Melito, Bufata, Vallone di Savino, Strattola, Cervaro e Foggia.

9721. Il Consiglio comunale d'Ivrea ricorre alla Camera perchè voglia respingere il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria, ed emendarlo nel senso che le consegne e dichiarazioni individuali abbiano ad esserne la base economica e fondamentale.

9722. Il municipio di Domodossola chiede che alcuni articoli del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale sieno modificati in ciò che si riferisce ai paesi non censiti.

### ATTI DIVERSI.

**MINGHELLI-VAINI.** Colla petizione 9719 il Consiglio comunale di Ponte dell'Olio domanderebbe uno sgravio d'imposta per cagione della crittogama e per la malattia dei bachi.

Siccome, secondo il regolamento 16 febbraio 1832 ancora vigente nell'ex-Stato di Parma e Piacenza, quando venivano di quest'infortunii generali c'era il caso di poter domandare uno sgravio, od anche una moderazione di ruoli, io chiederei che questa petizione per lo meno fosse rimessa alla Commissione incaricata appunto dell'esame della legge che stiamo discutendo, affinchè si verificasse se fosse venuto il caso contemplato nelle leggi parmensi; e queste leggi si applicas-